



CITTA' DI GIOVINAZZO
Città Metropolitana di Bari
Servizio LL.PP.

ASSESSORATO URBANISTICA - LL.PP. AMBIENTE E SUAP


SETTORE 3° GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZI URBANISTICA-SUE - LL.PP.- AMBIENTE E SUAP

Prot. 21024
18-12-19



COMUNE DI GIOVINAZZO
Città Metropolitana di Bari



ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA, CICLABILE, PEDONALE DELLA CITTÀ DI GIOVINAZZO COMPRESSE LE PIAZZE, LE STRADE DEL CENTRO STORICO, LE ROTATORIE PRESENTI LUNGO LE INTERSEZIONI STRADALI E LE BALAUSTRATE IN PIETRA E METALLO POSTE SUI LUNGOMARI.

(art. 54 del d.Lgs 18.04.2016,n.50 e ss.mm.ii.)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DISCIPLINARE DI GARA

ELABORAZIONE A CURA DELLA STRUTTURA TECNICA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - SERVIZIO AMBIENTE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Giuseppe DIGIOIA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
ing. Cesare TREMATORE





Sommario

Sommario	2
Titolo I – PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE	5
Art. 1 GENERALITA'	5
1.1. PRINCIPALI DEFINIZIONI TECNICHE:	6
1.2. PRINCIPALI DEFINIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO	9
Art. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI	11
Titolo II – GLI ELEMENTI DELL'APPALTO	12
Art. 3 OGGETTO DELL'APPALTO	12
Art. 4 AMMONTARE DELL'APPALTO	14
Titolo III – GLI ELEMENTI DELLA GARA - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE - SVOLGIMENTO	15
ART.5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CATEGORIE DEI LAVORI	15
Art. 6 MODALITA' DI AFFIDAMENTO	15
Art. 7 REQUISITI GENERALI	17
Art. 8 CATEGORIE PRINCIPALI DI LAVORAZIONI OMOGENEE	17
Art. 9 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	18
9.2.Acquisto Tramite RDO	20
9.3.Risposta Alla RDO	21
9.4.Chiusura della RDO e conclusione del Contratto	21
9.5.La conclusione dell'accordo quadro e stipula del Contratto	22
9.6.Informazioni sull'esecuzione del Contratto	23
Art. 10 DOCUMENTI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA	23
Titolo IV – DISCIPLINA CONTRATTUALE	25
Art. 11 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	25
Art. 12 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	26
Art. 13 MODIFICHE DELL'OPERATORE ECONOMICO APPALTATORE	27
Art. 14 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE	27
Art. 15 GARANZIA PROVVISORIA	28
Art. 16 GARANZIA DEFINITIVA	28
Art. 17 RIDUZIONE DELLE GARANZIE	29
Art. 18 ULTERIORI ADEMPIMENTI ASSICURATIVI	30
Art. 19 STIPULA DEL CONTRATTO DI APPALTO	30
Art. 20 MODALITÀ DI STIPULA ED ESPLETAMENTO DEL CONTRATTO	31
Art. 21 CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI	32
Art. 22 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	33
Titolo V – TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	33
Art. 23 NOMINA DELLA DIREZIONE DEI LAVORI E DEL RUP	33
Art. 24 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI	33
Art. 25 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	34
Art. 26 SOSPENSIONE DEI LAVORI	35



Art. 27 PENALI IN CASO DI RITARDO	37
Art. 28 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E PIANO DI QUALITÀ.....	38
Art. 29 INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE.....	38
Art. 30 DANNI DI FORZA MAGGIORE.....	39
Art. 31 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE	40
Art. 32 ACCETTAZIONE DEI MATERIALI.....	40
Titolo VI – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	41
Art. 33 LAVORI A MISURA	41
Art. 34 EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA	42
Art. 35 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA	42
Art. 36 CONTROLLI, PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI	42
Titolo VII – DISCIPLINA ECONOMICA	43
Art. 37 ANTICIPAZIONE	43
Art. 38 PAGAMENTI IN ACCONTO.....	43
Art. 39 PAGAMENTI A SALDO.....	45
Art. 40 FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI.....	46
Art. 41 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO	47
Art. 42 REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO	47
Art. 43 ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI	48
Art. 44 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.....	48
Titolo VIII– DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	48
Art. 45 VARIAZIONI DEI LAVORI	48
Art. 46 VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI.....	49
Art.47 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI	49
Titolo IX– DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	50
Art. 48 ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	50
Art. 49 NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE.....	51
Art. 50 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO.....	52
Art. 51 MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO	52
Art. 52 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)	53
Art. 53 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	53
Art. 54 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	54
Art. 55 SANZIONI E PENALI PER L'INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI E DEGLI IMPEGNI CONTRATTUALI ASSUNTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO, DI GESTIONE RESPONSABILE DEL CANTIERE E RESCSSIONE CONTRATTUALE.....	55
Art. 56 PROCEDURA DI SICUREZZA PER LA FORNITURA DI CALCESTRUZZO – ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO TRA IMPRESA ESECUTRICE ED IMPRESA FORNITRICE.....	55
Art. 57 PROCEDURA DI SICUREZZA COORDINATE CON ALTRI ORGANISMI COMUNALE	56
TITOLO X - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	56
Art. 58 SUBAPPALTO.....	56
TITOLO XI CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	56



Art. 59 ACCORDO BONARIO.....	56
Art. 60 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	57
Art. 61 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA.....	57
Art. 62 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC).....	58
Art. 63 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI.....	59
TITOLO XII DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	61
Art. 64 TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE ...	61
Art. 65 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI	62
TITOLO XIII NORME FINALI.....	63
Art. 66 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	63
Art. 67 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	67
Art. 68 PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE.....	69
Art. 69 UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI	69
Art. 70 TERRE E ROCCE DA SCAVO	69
Art. 71 CUSTODIA DEL CANTIERE.....	70
Art. 72 CARTELLO DI CANTIERE.....	70
Art. 73 EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO	70
Art. 74 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	70
Art. 75 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA / RISPETTO DEL D.LGS. N. 196 DEL 30.06.2003	71
Art. 76 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE.....	71
Art. 77 OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE	72
Art. 78 DOCUMENTAZIONE FORNITA DAL COMUNE DI GIOVINAZZO	72



Titolo I – PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 GENERALITA'

Quanto di seguito riportato riguarderà **LA RETE VIARIA, CICLABILE, PEDONALE DELLA CITTÀ DI GIOVINAZZO COMPRESSE LE PIAZZE, LE STRADE DEL CENTRO STORICO, LE ROTATORIE PRESENTI LUNGO LE INTERSEZIONI STRADALI E LE BALAUSTRINE IN PIETRA E METALLO POSTE SUI LUNGOMARI DI GIOVINAZZO.**

La rete viaria si estende per ca.62,00Km;

La rete ciclabile di estende per ca. 10,00Km

L'ALLEGATO 3 - Cartografia viaria di Giovinazzo, illustra in maniera esaustiva l'estensione della rete viaria della città di Giovinazzo.

Oggetto del Capitolato d'appalto e disciplinare di gara, quindi dell'accordo quadro, sono esclusivamente gli interventi di manutenzione straordinaria. A tal proposito, si è ritenuto opportuno, attraverso una serie di definizioni, la differenza tra gli interventi di manutenzione ordinaria (che esulano dall'affidamento) e gli interventi di manutenzione straordinaria.

Per interventi di **MANUTENZIONE ORDINARIA** non ricorrente si intendono i lavori per i quali non è possibile una programmazione ciclica dipendendo da fatti eccezionali od imprevedibili. Si individuano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, come appartenenti a tale categoria i lavori:

- i. **di sostituzione puntuale** del guard-rail, del new-jersey, della segnaletica verticale, dei delineatori, delle gemme, di parte degli impianti di illuminazione e degli impianti elettrici in genere (semafori, lampeggianti, ventilatori gallerie, indicatori ecc.) danneggiati da eventi accidentali;
- ii. **di riparazione** sui giunti non interessanti il sistema viario nel complesso comprese le basole di piazze e strade del centro storico;
- iii. **di rifacimento del manto d'usura**, purché si tratti di interventi eseguiti con materiali uguali o analoghi a quelli preesistenti o comunque funzionali alla sicurezza stradale;
- iv. **di mantenimento dell'integrità** dei delineatori di sagoma e loro eventuale sistemazione o sostituzione;
- v. **di mantenimento dell'integrità delle scarpate**, di rilevati e trincee, compresi i muri di sostegno;
- vi. **di pronto intervento e di immediata esecuzione** (sgombrò della carreggiata stradale da materiali che si dovessero in essa riversare a seguito di frane, smottamenti, alluvioni, trombe d'aria o comunque di eventi atmosferici in genere; eliminazione di alberi, piante e rami pericolanti la cui caduta possa creare pericolo o pregiudizio al traffico ed alla pubblica e privata incolumità, le potature conseguenti a rotture di rami per carico neve; pulizia del manto stradale e delle pertinenze da materiali di qualsiasi genere versati o abbandonati su di esso)

La MANUTENZIONE STRAORDINARIA, invece, è il complesso delle attività incidenti sulla struttura del corpo stradale della Rete Viaria Comunale, aventi la finalità di rimediare al degrado profondo dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali della strada e necessarie al ripristino della funzionalità della viabilità, non comportanti modifiche al corpo stradale, alle opere ed agli impianti.

Questo tipo di manutenzione ha un andamento periodico discontinuo e comprende gli interventi di seguito elencati:



- a) **riparazione, ripristino o sostituzione degli elementi profondi del corpo stradale** (piano di posa dei rilevati, strato di fondazione, strato di base, strato di collegamento);
- b) **rifacimento del manto d'usura con materiali innovativi e comunque diversi da quelli preesistenti;**
- c) **interventi di restauro, ristrutturazione, consolidamento, sostituzione o rifacimento** parziale delle opere d'arte connesse al corpo stradale quali marciapiedi, balaustre in pietra e metallo poste a protezione dei marciapiedi, etc.);
- d) **la sostituzione ed il riposizionamento di qualunque materiale lapideo** comprese le basole ovvero le antiche lastre di pietra meglio conosciute con il termine medievale semidialettale di chianche che lastricano le piazze e le strade del centro storico;
- e) **rifacimento del sottofondo**, della fondazione, dello strato di base, dello strato di collegamento. Lo strato di usura rientra nella manutenzione straordinaria;
- f) **consolidamento su scarpate** interessate da fenomeni erosivi e/o da movimenti franosi, sempre che non comportino inserimento di nuove opere d'arte o di nuove strutture.

1.1. PRINCIPALI DEFINIZIONI TECNICHE:

- **Pavimentazione stradale:** si indica sinteticamente quella struttura idonea a garantire la transitabilità del traffico veicolare in condizioni di confort e sicurezza. La pavimentazione stradale deve assolvere, in relazione agli spettri di traffico di progetto, tre funzioni fondamentali:
 - garantire una superficie di rotolamento regolare e poco deformabile ai veicoli stradali;
 - ripartire sul terreno le azioni statiche e dinamiche quali peso del veicolo, aderenza, accelerazioni e decelerazioni dei veicoli in misura tale da non determinare deformazioni del piano viabile, decisamente dannose al comfort di viaggio, alla struttura del veicolo ed in taluni casi alla sicurezza stessa del fenomeno del trasporto (si ricorda che il requisito di sicurezza è uno dei punti base su cui si articola la definizione di sistema di trasporto);
 - proteggere il sottofondo della sovrastruttura stradale dagli agenti atmosferici in modo che le azioni di dilavamento, gelo e disgelo etc. non determinino condizioni di inutilizzo del piano stradale e futuri potenziali ammaloramenti.
- **Fondazione** E' lo strato che sopporta tutto il carico. Deve essere adeguato come spessore rispetto al traffico a cui è sottoposto. La vita della strada dipende dalla resistenza di questo strato. I tratti di strade che presentano sfondamento della pavimentazione saranno oggetto di interventi di risanamento della fondazione con rifacimento in misto cementato per spessori di cm 15-20 variabili da caso a caso.
- **Sottofondo:** è costituito dal materiale naturale supportante la sovrastruttura stradale e può essere già presente in sito (in caso di strada in trincea) o può essere apportato (in caso di rilevati). Le caratteristiche di resistenza di tale materiale determinano il tipo di pavimentazione necessaria per ripartire il carico applicato alla superficie in modo che esso venga sopportato dal piano di posa senza provocare deformazioni permanenti.

Storicamente le pavimentazioni stradali erano costituite da una stesa di pietrisco, i cui elementi venivano legati da detriti di rocce calcaree, che appoggiavano su una fondazione in pietrame, costituita da scampoli di cava. Era la tipica massicciata in macadam all'acqua, compattata con rulli da 14 t (con riduzione dei vuoti dal 40 % iniziale al 15 - 25 % finale) e con superficie di rotolamento in terra che

successivamente venne impermeabilizzata con trattamenti superficiali (spessore 3 cm) aventi lo scopo di rimedio antipolvere e di miglioramento delle caratteristiche superficiali. Esistono anche massicciate a penetrazione in cui si fa penetrare il legante (bitume 50-80 dmm) tra i vuoti del pietrisco per tutto lo spessore dello strato.

La maggior parte della rete viaria di Giovinazzo, è costituita da pavimentazioni flessibili e semirigide. Di seguito al fine di completare le **definizioni**, vengono fornite una serie di informazioni sulla sezione tipo alla quale sarà necessario far riferimento per gli interventi che saranno richiesti nel grafico seguente si riportano le caratteristiche delle sezioni stradali alle quali l'appaltatore si deve riferire per gli interventi richiesti con il presente capitolato.




Figura 1 - Caratteristiche pavimentazioni flessibili a) Strato di usura (conglomerato bituminoso a masse chiuse); b) Strato di collegamento o *binder* (conglomerato bituminoso a masse semichiuse); c) Strato di base (misto bitumato); d) Strato di fondazione (misto granulare); e) Sottofondo.

- **Strato d'usura.** Costituito da conglomerato bituminoso a masse chiuse, è la superficie di rotolamento e quindi ha il compito di garantire sicurezza, confort e economicità di marcia. Deve pertanto assicurare elevata e durevole aderenza e presentare buona resistenza alle azioni tangenziali ed alle deformazioni verticali permanenti (ormai). Le proprietà di un tappeto d'usura sono da mettersi in relazione con le caratteristiche mineralogiche e granulometriche degli inerti (in figura 4 Fuso granulometrico per strato d'usura) e reologiche dei bitumi (utilizzando eventualmente bitumi additivati). Gli spessori più frequenti di uno strato d'usura variano tra 4 e 6 cm. Esistono anche *strati d'usura drenanti e fonoassorbenti* ad elevata macrorugosità costituiti da conglomerati bituminosi aperti con leganti modificati. L'obiettivo è quello di evitare il formarsi di lame d'acqua (in presenza di piogge intense) con conseguente riduzione dell'aderenza e di ridurre il rumore prodotto dal rotolamento delle ruote dei veicoli (riduzione di 4 - 6 dB).



- **Strato di collegamento.** Detto anche *binder* è costituito anch'esso da conglomerato bituminoso a masse semiaperte, ma con caratteristiche meccaniche lievemente inferiori. Contribuisce, assieme allo strato di base, ad assorbire le azioni flessionali indotte dai carichi. Le proprietà di uno strato di collegamento sono da mettersi in relazione con le caratteristiche mineralogiche e granulometriche degli inerti e reologiche dei bitumi naturali utilizzati. Gli spessori più frequenti di uno strato di collegamento variano tra 6 e 8 cm.
E' possibile anche realizzare una pavimentazione formata da due o più strati di conglomerato bituminoso che appoggiano direttamente sul sottofondo: tali pavimentazione sono chiamate *tutto-asfalto*
- **Strato di base.** Allo strato di base è affidato il compito di assorbire la maggior parte delle azioni flessionali indotte dai carichi. Nelle pavimentazioni flessibili è costituito da conglomerato bituminoso a masse aperte (misto bitumato) con minore quantità di bitume, maggiore porosità e caratteristiche meccaniche più basse rispetto ai precedenti strati. Le proprietà di uno strato di base sono da mettersi in relazione con le caratteristiche mineralogiche e granulometriche degli inerti e reologiche dei bitumi naturali utilizzati. Gli spessori di uno strato di base sono ampiamente variabili da un minimo di 8 -10 cm a valori di 25 - 30 cm, in relazione all'entità del traffico pesante, con le condizioni climatiche e con la portanza del sottofondo.
- **Strato di fondazione.** Generalmente in misto granulare, nelle pavimentazioni semirigide può anche essere in misto cementato. La sua funzione principale è quella di ripartire i carichi sul sottofondo. Il campo di variazione degli spessori è molto ampio: tra 15 e 35 cm. In caso di indisponibilità (carenza od elevati costi) di inerti idonei a formare un buon misto granulare, si possono realizzare strati di fondazione in terra stabilizzata a cemento, a bitume o con miscele aggregato-pozzolana-calce. La messa in opera di tali misti granulari, le cui specifiche granulometriche e di contenuto d'acqua sono riportate nell'ALLEGATO 4, avviene con *stabilizzazione granulometrica* (costipamento) per via umida. Nel caso in cui si ricorra a misti legati con cemento, bitume, ecc. si procederà alla realizzazione dello strato di fondazione mediante *stabilizzazione con leganti* le cui specifiche granulometriche e di contenuto d'acqua sono riportate nell'ALLEGATO 4.
- **Sottofondo.** La riuscita e durata nel tempo della sovrastruttura è da porsi in relazione con il comportamento (portanza) del sottofondo. Per sottofondo s'intende lo spessore di terreno, su cui poggia la fondazione della pavimentazione, entro il quale si risentono, ancora in modo apprezzabile, gli effetti del traffico veicolare. Generalmente tale spessore varia tra 50 e 100 cm. Al sottofondo quindi è assegnata la funzione di piano di posa della fondazione per cui i terreni che lo costituiscono devono possedere determinate caratteristiche granulometriche (CNR-UNI 10006 - Classificazione delle terre), indice di plasticità < 10 (se IP > 10 tali sottofondi devono essere protetti dal gelo). Per le caratteristiche meccaniche il mezzo più efficace è rappresentato dal costipamento (in genere pari al 95 % del peso in volume del secco). La portanza del sottofondo quindi può essere: buona (1500 daN/cm²), media (900 daN/cm²), scarsa (300 daN/cm²). In presenza di valori di portanza inferiori a 300 daN/cm² il sottofondo va bonificato o sostituito. Particolare attenzione va riposta nella protezione del sottofondo dall'azione dell'acqua e dal gelo.




Figura 2 - Caratteristiche pavimentazioni semirigide a) Strato di usura (conglomerato bituminoso a masse chiuse); b) Strato di collegamento o *binder* (conglomerato bituminoso a masse semichiuso); c) Strato di base (misto cementato); d) Strato di fondazione (misto granulare); e) Strato di fondazione (misto cementato); f) Sottofondo.

■ **Basole (piazze e centro storico).** Nel centro storico e nella piazza principale di Giovinazzo, sono previste una serie di interventi di rimozione, sostituzione ovvero risistemazione della pavimentazione esistente.

Il termine "basolato" indica un tipo di pavimentazione stradale utilizzato inizialmente dagli antichi Romani (primi nella storia a far uso, appunto, di basoli) tanto per le vie urbane quanto per le vie di collegamento fra Roma e le varie regioni dell'Impero, onde permettere una maggiore fluidità nei trasporti. La pietra che veniva usata all'epoca era la leucite, erroneamente chiamata selce.

L'aspetto della pavimentazione è piuttosto variabile secondo il grado di squadratura e planarità del pezzo utilizzato passando da semplici massicciate di battuto rinforzate da scapoli di pietrame, a basolati di ciottoli piuttosto tondeggianti a vere e proprie lastre perfettamente planari e ben accostate.

Comunemente si intende oggi indicare col termine di basolato la tecnica di pavimentazione stradale adottata, a partire dai primi anni del Settecento, in tutto il Meridione, che prevede un perfetto accostamento di conci di forma squadrata e perfettamente planari sulla superficie carrozzata.



Figura 3 – Caratteristiche della modalità di posa delle basole.

1.2. PRINCIPALI DEFINIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

a) **Codice dei contratti:** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) **Regolamento generale:** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.



207, nei limiti della sua applicabilità ai sensi dell'articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via transitoria fino all'emanazione delle linee guida dell'ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti;

c) **Capitolato generale**: il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;

d) **Decreto n. 81 del 2008**: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

e) **Stazione appaltante**: il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l'appalto sia indetto da una Centrale di committenza o da una Stazione unica appaltante, per Stazione appaltante si intende l'Amministrazione aggiudicatrice, l'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell'articolo 32 del Codice dei contratti, che sottoscriverà il contratto;

f) **Appaltatore**: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;

g) **RUP**: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;

h) **DL**: l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 101, comma 3 e, in presenza di direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;

i) **DURC**: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;

l) **SOA**: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 84, comma 1, del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;

m) **PSC**: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

n) **POS**: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;

o) **Costo del lavoro** (anche **CL**): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti e all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

p) **Costi di sicurezza aziendali** (anche **CS**): i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

q) **Oneri di sicurezza** (anche **OS**): gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 23,



comma 15, del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella □Stima dei costi della sicurezza□ del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I. n. 212 del 12 settembre 2014);

r) **CSE**: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;

s) **Lista per l'offerta**: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori, dove l'offerente indica i prezzi unitari offerti per ciascuna lavorazione o fornitura, su apposita lista predisposta dalla stazione appaltante che la corredda preventivamente con le pertinenti unità di misura e le quantità, come desunte dall'Elenco Prezzi unitari parte integrante del progetto posto a base di gara.

Art. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI

- **La delibera della Giunta Comunale** del 20.03.2018 n.41" Delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art.4 del D.Lgs n.285/92 e ss.mm.ii. – Nuovo Codice della strada – Aggiornamento delibera Giunta Comunale del 23.09.2010 n.128" in ottemperanza dell'art. 4 del d.Lgs 30.04.1992, n.285,
- **il d.Lgs 30.04.1992, n.285** aggiornato con le modifiche di cui alla L.1.10.2018,n.117, dalla Legge 11.01.2018, n.2 e dalla Legge 27.12.2017, n.205;
- DPR 16.12.1992, n.495 " Regoimento di esecuzione e di attuazione del coice della strada.
- **Norme UNI, Norme dal C.N.R. nei Bollettini Ufficiali** • n° 3 del 1958 • n° 98 del 26/05/84 • n° 99 del 29/05/84 • n° 100 del 31/05/84 • n° 101 del 16/07/87 • n° 102 del 23/07/84 • n° 103 del 31/07/84 • n° 124 del 05/02/88;
- **D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246** (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE);
- **Codice dei contratti**: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- **Regolamento generale**: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità ai sensi dell'articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via transitoria fino all'emanazione delle linee guida dell'ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti;
- **Capitolato generale**: il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli ancora vigenti;
- **Decreto n. 81 del 2008**: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- **Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato Generale Per La Circolazione E La Sicurezza Stradale**: Linee guida per le analisi di sicurezza stradale 08.06.2001 prot.3699;
- **Nuovo Codice della Strada (CdS), D.L. 30/4/1992, n. 285** aggiornato alla Legge 30.12.2018,n.145;
- **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495**: Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- **DECRETO LEGISLATIVO 9 ottobre 2002, n. 231**: Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
- **Il d.Lgs 18.04.2016,n.50 e ss.mm.ii.** "codice dei contratti"



Titolo II – GLI ELEMENTI DELL'APPALTO

Art. 3 OGGETTO DELL'APPALTO

Si tratta dell'ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA, CICLABILE, PEDONALE DELLA CITTÀ DI GIOVINAZZO COMPRESSE LE PIAZZE, LE STRADE DEL CENTRO STORICO, LE ROTATORIE PRESENTI LUNGO LE INTERSEZIONI STRADALI E LE BALAUSTRATE IN PIETRA E METALLO POSTE SUI LUNGOMARI.

Con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria sostituzione della segnaletica verticale. Gli interventi manutentivi richiesti sono descritti all'art. 1 del presente capitolato e comunque di seguito meglio precisati.

L'appalto di cui al presente capitolato, è relativo ad interventi da eseguirsi su strade urbane, extraurbane, del centro storico piazze, viabilità pedonale e ciclabile, marciapiedi e balaustrate dei lungomari e che saranno individuate a mano che si manifesteranno le esigenze di manutenzione straordinaria sulla rete stradale. Sono previsti interventi di riparazione della struttura stradale, individuando come priorità i tratti viari maggiormente degradati e di risistemazione dei marciapiedi comprese le balaustrate poste a protezione delle passeggiate sui lungomari di Giovinazzo, ponendo particolare attenzione all'adeguamento dei percorsi pedonali alle vigenti normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Potranno, inoltre, essere previsti eventuali interventi per la regimazione delle acque superficiali che interferiscono con una idonea fruibilità delle strade e dei marciapiedi. Sono previsti, inoltre, interventi in tutte quelle situazioni in cui il percorso pedonale presenta pericoli oggettivi e/o particolare degrado.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

- a) **riparazione, ripristino o sostituzione degli elementi profondi del corpo stradale** (piano di posa dei rilevati, strato di fondazione, strato di base, strato di collegamento);
- b) **rifacimento del manto d'usura con materiali innovativi e comunque diversi da quelli preesistenti;**
- c) **interventi di restauro, ristrutturazione, consolidamento, sostituzione o rifacimento parziale delle opere d'arte connesse al corpo stradale quali marciapiedi, balaustrate in pietra e metallo poste a protezione dei marciapiedi, etc.;**
- d) **la sostituzione ed il riposizionamento di qualunque materiale lapideo comprese le basole ovvero le antiche lastre di pietra meglio conosciute con il termine medievale semidialettale di chianche che lastricano le piazze e le strade del centro storico;**
- e) **rifacimento del sottofondo, della fondazione, dello strato di base, dello strato di collegamento. Lo strato di usura rientra nella manutenzione ordinaria**
- f) **consolidamento su scarpate** interessate da fenomeni erosivi e/o da movimenti franosi, sempre che non comportino inserimento di nuove opere d'arte o di nuove strutture.

Gli interventi di manutenzione straordinaria di cui sopra, sono coerenti con quanto riportato all'art.3 del d.Lgs 50/2016 lettere **oo-quater**) «manutenzione ordinaria», e **oo-quinquies**) <<manutenzione straordinaria>>. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche,



qualitative e quantitative previste dagli allegati al presente capitolato speciale d'appalto, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Tra gli interventi, nella maggior parte dei casi, si tratterà di eseguire i seguenti:

Interventi sulla viabilità stradale:

- ◆ Scarifica della pavimentazione bituminosa;
- ◆ Eventuale provvista e stesa di strato di base in misto bitumato;
- ◆ Provvista e stesa di "binder", al fine di livellare gli avvallamenti e portare alla quota adeguata le strade;
- ◆ Colmatura buche;

Interventi su marciapiedi esistenti:

- ◆ Scarifica del tappetino di usura laddove i marciapiedi sono realizzati con bitume;
- ◆ Rimozione di cordoli in pietra e mattoni;
- ◆ Rifacimento di sottofondi in sabbia e cemento;
- ◆ Pavimentazione dei marciapiedi in conglomerato bituminoso, in pietra bocciardata o pietrini di cemento 25x25 cm;

Interventi sulle strade del centro storico e piazze cittadine

- ◆ Smantellamento di basole del centro storico lesionate e riposizionamento di nuove comprese tutte le attività di trasporto a rifiuto e lavorazioni per la posa in opera. Quest'ultima dovrà avvenire secondo l'originaria orditura. La posa in opera sarà effettuata utilizzando: sottofondo di calcestruzzo, strato di allettamento; realizzazione di giunti di dilatazione, mantenimento pendenza, mantenimento linee di riscontro, tagli, fugatura e pulizia. Il particolare sono da considerarsi in maniera indicativa ma non esaustiva le seguenti lavorazioni:
 - la rimozione di basolati, compreso il sottofondo di qualsiasi natura, con tutti gli accorgimenti necessari per il loro recupero;
 - la catalogazione e la numerazione di ogni chianca, con puntuale documentazione fotografica;
 - la cernita, la pulitura ed eliminazione dei residui cementizi presenti sulla faccia che rimarrà a vista senza compromettere la patina originaria, e la rilavorazione degli assetti delle basole rinvenute e da reimpiegare mediante taglio e rifilatura dei bordi irregolari, compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, nei siti che indicherà la D.L., con ogni accorgimento per evitarne il danneggiamento;
 - realizzazione di piano di posa e massetto armato dello spessore di 10 cm;
 - la posa in opera di emulsione bituminosa;
 - il ricollocamento, in opera del basolato in pietra calcarea, precedentemente rimosso e accatastato nell'ambito del cantiere, su idoneo sottofondo, sigillatura dei giunti con malta liquida di cemento e polvere di pietra, anche a più riprese fino a completa saturazione dei vuoti.

Eventuali interventi di riprogettazione della sezione stradale:

- ◆ Interventi in materia di abbattimento di barriere architettoniche in ottemperanza alla specifica normativa di legge e relative prescrizioni tecniche;
- ◆ Realizzazione di segnaletica stradale orizzontale e verticale;
- ◆ Opere varie di completamento;
- ◆ Riposizionamento in quota di pozzetti, chiusini e caditoie;



L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Tutti i lavori si intendono compresi di fornitura di materiali e posa in opera

Art. 4 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'accordo quadro che sarà concluso con un solo operatore economico ai sensi dell'art. 54 del d.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ha un valore stimato, di € 96.000,00 (euro novantaseimila/00) dei quali € 4.000,00 (quattromila/00) per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, per l'attuazione dei piani di sicurezza. Pertanto, l'importo totale dei lavori a base di gara da appaltare ammonta ad € 92.000, oltre iva al 22% il tutto secondo il quadro economico di seguito riportato.

quando economico complessivo riguardante gli interventi di manutenzione straordinaria rete viaria, piazze, strade del centro storico balaustre dei lungomari e marciapiedi			
A	Descrizione della fornitura		costo unitario costo totale
A1	Lavori di manutenzione straordinaria per l'importo complessivo di euro		€ 92.000,00
A2	oneri sulla sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, per l'attuazione dei piani di sicurezza.		€ 4.000,00
	costo totale		€ 96.000,00
B	Somme a disposizione dell'amministrazione		
B1	iva = 22% di (A1+A2)	22%	€ 21.120,00
B2	contributo Anac delibera 20.12.2017, n.1300		€ 30,00
B3	incentivo di cui all'art. 113 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.	2%	€ 1.920,00
B4	imprevisti		€ 615,71
	totale somme a disposizione		€ 23.685,71
	Totale		€ 119.685,71

L'amministrazione potrà commissionare all'operatore economico nel periodo di durata dell'accordo quadro le manutenzioni oggetto del presente accordo fino al raggiungimento dell'importo massimo stimato

L'appaltatore non potrà richiedere alcun indennizzo, a qualsiasi titolo o ragione, nel caso in cui l'Amministrazione non utilizzi l'intero importo stimato durante il periodo di validità dell'appalto, oppure qualora si raggiunga l'ammontare prima del termine. Il costo della manodopera, individuato ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016, per la tipologia modalità di intervento è stimato nella misura del 30% del dell'importo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza.

L'importo dell'appalto é comprensivo:

- del costo delle misure di sicurezza e prevenzione che l'azienda dovrà adottare durante l'esecuzione **degli interventi di manutenzione straordinaria**;
- di ogni onere riflettente le diverse assicurazioni degli operai, degli automezzi e delle attrezzature tutte, oltre ad ogni onere principale e provvisionale connesso nonché, se necessarie, le spese di provvista, allacciamento e consumo di acqua potabile dell'acquedotto occorrente, di energia elettrica e quanto altro necessario per l'appalto;



- dei materiali di consumo necessari alle **lavorazioni di manutenzione straordinaria**; **Il predetto corrispettivo si intende remunerativo delle prestazioni previste** e comunque non soggetto a revisione. Di conseguenza anche in caso di aumenti o diminuzioni del costo dei materiali e della manodopera, intendendosi l'affidamento aggiudicato alle condizioni del capitolato e del contratto a tutto rischio della ditta appaltatrice. Il contratto dell'accordo quadro è stipulato "a misura", come definito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro i limiti e le condizioni fissate **dall'accordo quadro** e l'importo massimo contrattuale sarà comprensivo degli oneri per la sicurezza.

Titolo III – GLI ELEMENTI DELLA GARA - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE - SVOLGIMENTO

ART.5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CATEGORIE DEI LAVORI

Ai sensi degli articoli 61 e seguenti del regolamento generale, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e in conformità all'allegato "A" al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di Opere Generali "**OG3**" **classifica I**

Art. 6 MODALITA' DI AFFIDAMENTO

L'importo complessivo a disposizione ammonta ad **euro 119.685,71** (centodiciannovemilaseicentoottantacinque/71) di cui:

- **euro 96.000,00** (euro novantaseimila/00) corrisponde al valore degli interventi compresa la sicurezza giusta d.Lgs 81/2008, e cioè
 - **euro 92.000,00 per lavori**
 - **euro 4.000,00 per oneri della sicurezza**
- **ed euro 23.685,71 (ventitremilaseicentoottantacinque/71)** valorizzano le somme a disposizione dell'Amministrazione.

L'appalto é basato su un accordo quadro di cui all'art. 54 del d.Lgs 54/2016 e ss.mm.ii. come meglio specificato nel Capitolato speciale d'appalto

Il Comune di Giovinazzo, pur non essendo stazione appaltante in possesso della *qualificazione di cui all'articolo 38*, comunque é iscritta all'AUSA (anagrafe unica delle stazioni appaltanti) di cui all'art. 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; pertanto soddisfa il requisito di cui al comma 10 dell'art. 216 del d.Lgs 18.04.2016, n.50 modificato dal d.Lgs 19.04.2016, n.50 - **testualmente** -: *Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.*

Fino al 31.12.2020 il comma 4 dell'art. 37 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., resta sospeso, giusta art.1 comma 1 lett. a) della legge 55/2019, ragion per cui il settore Gestione del Territorio del Comune di Giovinazzo, procede autonomamente senza ricorrere alla Centrale Unica di Committenza;

Per l'accordo quadro riguardante i "**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA, CICLABILE, PEDONALE DELLA CITTÀ DI GIOVINAZZO COMPRESSE LE PIAZZE, LE STRADE DEL CENTRO STORICO, LE ROTATORIE PRESENTI LUNGO LE INTERSEZIONI STRADALI E LE BALAUSTRINE IN PIETRA E METALLO POSTE SUI LUNGOMARI**", ricorrono le condizioni per l'applicazione della



"procedura negoziata" di cui all'art. **36 comma 2 lett.b)** del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.. Pertanto, *fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, **le stazioni appaltanti per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, procedono mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti...***

L'art. 1, comma 130 della legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018), prevede che " *Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione*";

L'articolo 36, co. 6 del DLgs 18.04.2016, n.50 e ss.mm.ii, testualmente: *Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni;*

Per ampliare la platea dei concorrenti ed a tutela dei seguenti principi:

- correttezza, in quanto il contraente non è individuato direttamente ma dando luogo ad un confronto concorrenziale di offerte a parità di condizioni di accesso;
- non discriminazione, in quanto non sono previsti requisiti posti ad escludere particolari categorie di imprese, ma si rispetta, al contrario, anche l'indicazione posta dal DLgs n.50/2016 all'art. 30 co. 7, di aprire il mercato alle piccole e medie imprese;
- proporzionalità, garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;

si intende procedere alla definizione dell'accordo quadro mediante richiesta di offerta (R.d.O) sul Mercato elettronico Me.PA. di Consip, aperta a tutti i fornitori iscritti all'INIZIATIVA "Lavori di manutenzione - Stradali, ferroviari ed aerei", al fine di ottenere l'offerta migliore e procedere alla conclusione dell'accordo quadro nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza oltre che nel rispetto dei principi generali di cui all'art.30 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Per ottenere le migliori condizioni contrattuali coerenti con le esigenze dell'Ente, - **per la conclusione dell'accordo quadro riguardante i LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA, CICLABILE, PEDONALE DELLA CITTÀ DI GIOVINAZZO COMPRESSE LE PIAZZE, LE STRADE DEL CENTRO STORICO, LE ROTATORIE PRESENTI LUNGO LE INTERSEZIONI STRADALI E LE BALAUSTRINE IN PIETRA E METALLO POSTE SUI LUNGOMARI-**, l'operatore economico, sarà individuato mediante richiesta di offerta (R.d.O) sul **Mercato elettronico Me.PA. di Consip aperta a tutti gli operatori economici iscritti all'INIZIATIVA "Lavori di manutenzione - Stradali, ferroviari ed aerei". - Mercato Elettronico della P.A. per l'affidamento di lavori di manutenzione stradale, autostradale, ferroviaria, aerea- ATTIVA dal 30.06.2016 al 26.07.2021 CATEGORIA OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti e ferrovie**, al fine di ottenere l'offerta migliore e procedere alla conclusione dell'accordo quadro nel rispetto dei



principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza oltre che in ossequio dei principi generali di cui all'art.30 del D.Lgs. 50/2016, il tutto secondo le "regole del sistema di procurement della pubblica amministrazione", la cui ultima versione è stata pubblicata nel giugno 2018 da CONSIP SpA - versione 7;

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D.lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara prevedendo la conclusione di un accordo quadro di cui all'art. 54 del d.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.a seguito dell'espletamento della procedura sulla piattaforma telematica del ME.PA. messa a disposizione del CONSIP.

All'elenco prezzi riportato nell'**ALLEGATO 5**, sarà applicato il ribasso rivenienti dall'offerta. Inoltre ai sensi dell'art. 51, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i lavori in oggetto non possono essere ulteriormente scomposti in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituenti già un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva degli interventi;

Il contratto verrà stipulato telematicamente attraverso il MEPA. l'imposta di bollo dovrà essere assolta mediante **versamento ad un intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate (tabaccaio)**, che **rilascia l'apposito contrassegno** e, il fornitore operante sul MEPA potrà comprovare l'assolvimento dell'imposta **dichiarando sul documento in formato elettronico il codice numerico composto di 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico** rilasciato dall'intermediario (sarà cura poi del fornitore conservare il contrassegno utilizzato **entro il termine di decadenza triennale** previsto per l'accertamento ai sensi dell'articolo 37 D.P.R. 642/1972);

L'appalto si basa su un accordo quadro di cui all'art. 54 del d.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii e conseguentemente coerentemente a quanto stabilito dall'art. 32 co.10 lettera b), non si applica il termine dilatorio di cui all'a 9 del medesimo d.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, si precisa, inoltre, che non si procederà alla conclusione dell'accordo quadro se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Art. 7 REQUISITI GENERALI

Le imprese per essere abilitate al MePA e per partecipare alle RDO, devono rendere le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016, nonché le dichiarazioni relative al possesso degli ulteriori requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria eventualmente richiesti dal bando e comunque da inserire nell'istanza di partecipazione secondo il **modello A** che viene inserito sulla piattaforma. Tali dichiarazioni sono rilasciate dal ME.PA.in fase di abilitazione e rinnovate ogni 6 mesi, pena la disabilitazione e l'impossibilità a mantenere attivo il proprio catalogo e partecipare alle RDO. L'onere di acquisizione delle dichiarazioni rilasciate è in capo a CONSIP e libera le Stazioni appaltanti dall'acquisizione delle predette dichiarazioni ai fini della partecipazione alla gara.

Art. 8 CATEGORIE PRINCIPALI DI LAVORAZIONI OMOGENEE

L'accordo quadro di cui al presente capitolato, è relativo ad interventi da eseguirsi su viabilità pedonale, su viabilità ciclabile nonché su strade urbane ed extraurbane che saranno individuate in fase di progettazione in base a quanto stabilito dalla Stazione Appaltante..

Gli interventi previsti si possono indicativamente ma non esaustivamente così riassumere:

Interventi sulla viabilità stradale:



- ◆ Scarifica della pavimentazione bituminosa;
- ◆ Eventuale provvista e stesa di strato di base in misto bitumato;
- ◆ Provvista e stesa di "binder", al fine di livellare gli avvallamenti e portare alla quota adeguata le strade;
- ◆ Colmatura buche;

Interventi su marciapiedi esistenti:

- ◆ Scarifica del tappetino di usura laddove i marciapiedi sono realizzati con bitume;
- ◆ Rimozione di cordoli in pietra e mattoni;
- ◆ Rifacimento di sottofondi in sabbia e cemento;
- ◆ Pavimentazione dei marciapiedi in conglomerato bituminoso, in pietra bocciardata o pietrini di cemento 25x25 cm;

interventi sulle strade del centro storico e piazze cittadine

- ◆ Smantellamento di basole del centro storico lesionate e riposizionamento di nuove comprese tutte le attività di trasporto a rifiuto e lavorazioni per la posa in opera. Quest'ultima dovrà avvenire secondo l'originaria orditura. La posa in opera sarà effettuata utilizzando: sottofondo di calcestruzzo, strato di allettamento; realizzazione di giunti di dilatazione, mantenimento pendenza, mantenimento linee di riscontro, tagli, fugatura e pulizia. Il particolare sono da considerarsi in maniera indicativa ma non esaustiva le seguenti lavorazioni:

- la rimozione di basolati, compreso il sottofondo di qualsiasi natura, con tutti gli accorgimenti necessari per il loro recupero;
- la catalogazione e la numerazione di ogni chianca, con puntuale documentazione fotografica;
- la cernita, la pulitura ed eliminazione dei residui cementizi presenti sulla faccia che rimarrà a vista senza compromettere la patina originaria, e la rilavorazione degli assetti delle basole rinvenute e da reimpiegare mediante taglio e rifilatura dei bordi irregolari, compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, nei siti che indicherà la D.L., con ogni accorgimento per evitarne il danneggiamento;
- realizzazione di piano di posa e massetto armato dello spessore di 10 cm;
- la posa in opera di emulsione bituminosa;
- il ricollocamento, in opera del basolato in pietra calcarea, precedentemente rimosso e accatastato nell'ambito del cantiere, su idoneo sottofondo, sigillatura dei giunti con malta liquida di cemento e polvere di pietra, anche a più riprese fino a completa saturazione dei vuoti.

Eventuali interventi di riprogettazione della sezione stradale:

- ◆ Interventi in materia di abbattimento di barriere architettoniche in ottemperanza alla specifica normativa di legge e relative prescrizioni tecniche;
- ◆ Realizzazione di segnaletica stradale orizzontale e verticale;
- ◆ Opere varie di completamento;
- ◆ Riposizionamento in quota di pozzetti, chiusini e caditoie;

Art. 9 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

La città di Giovinazzo intende procedere alla conclusione di un accordo quadro di cui all'art.54 del d.Lgs 18.04.2016,n.50 per i lavori di **MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA, CICLABILE, PEDONALE DELLA CITTÀ DI GIOVINAZZO**



COMPRESSE LE PIAZZE, LE STRADE DEL CENTRO STORICO, LE ROTATORIE PRESENTI LUNGO LE INTERSEZIONI STRADALI E LE BALAUSTRATE IN PIETRA E METALLO POSTE SUI LUNGOMARI, attraverso la piattaforma del MEPA, con la procedura di richieste d'offerta (RdO) tra i soggetti presenti e abilitati sulla stessa PIATTAFORMA DI CONSIP aperta a tutti gli operatori presenti sul **Mercato elettronico Me.PA. di Consip aperta a tutti i fornitori iscritti all'INIZIATIVA "Lavori di manutenzione - Stradali, ferroviari ed aerei". - Mercato Elettronico della P.A. per l'affidamento di lavori di manutenzione stradale, autostradale, ferroviaria, aerea-ATTIVA dal 30.06.2016 al 26.07.2021 CATEGORIA OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie**, al fine di ottenere l'offerta migliore e procedere al successivo affidamento nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza oltre che nel rispetto dei principi generali di cui all'art.30 del D.Lgs. 50/2016.

Sul ME.PA. è indicato cosa acquista la PA. Nella fattispecie si acquista *"l'esecuzione di lavori di manutenzione - ordinaria e straordinaria - stradale, autostradale, ferroviaria, aerea fino a un valore pari a 1.000.000 di euro, così come previsto dal Codice degli Appalti (art. 36 comma 2 D. Lgs. 50/2016)"*

9.1.Criterio Di Aggiudicazione

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D.lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara prevedendo la conclusione di un accordo quadro di cui all'art. 54 del d.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.a seguito dell'espletamento della procedura sulla piattaforma telematica del ME.PA. messa a disposizione del CONSIP. Inoltre:

- a) **qualora il numero delle offerte ammesse risulti pari o superiore a quindici** la congruità delle offerte sarà valutata sulle offerte che presenteranno un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procederanno come segue:
 - i. calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
 - ii. calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
 - iii. calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
 - iv. la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);
- b) **qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 15**, la congruità delle offerte sarà valutata sulle offerte che presenteranno un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice



procederanno come segue e come previsto all'art. 97 comma 2-bis del DLgs 50/2016 e s.m.i.:

- i. calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- ii. calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- iii. calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
- iv. se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);
- v. se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);

Quanto di seguito riportato è un abstract tratto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CONSIP S.p.A. Versione 7.0 Giugno 2018. L'acquisto sarà effettuato mediante RDO aperta a tutti, quindi attraverso l'acquisizione di più offerte.

9.2.Acquisto Tramite RDO

- Il punto ordinante (Città di Giovinazzo), indicherà nella richiesta di offerta per la conclusione dell'accordo quadro quanto segue: **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA, CICLABILE, PEDONALE DELLA CITTÀ DI GIOVINAZZO COMPRESSE LE PIAZZE, LE STRADE DEL CENTRO STORICO, LE ROTATORIE PRESENTI LUNGO LE INTERSEZIONI STRADALI E LE BALAUSTRATE IN PIETRA E METALLO POSTE SUI LUNGOMARI;**
- La richiesta di offerta avanzata dal Punto Ordinante (città di Giovinazzo) nell'ambito del procedimento di RDO riguarda esclusivamente i **lavori di manutenzione straordinaria** di cui al punto precedente la cui esecuzione avverrà secondo quanto riportato **nell'Allegato TECNICO (ALLEGATO 4) al presente capitolato d'onere.**
- Al contratto che sarà eventualmente concluso tra Soggetto Aggiudicatore (città di Giovinazzo) e Fornitore saranno pertanto applicabili, nei termini di cui al successivo articolo denominato "**conclusione del contratto**", le Condizioni Generali di contratto relative all'accordo quadro per la conclusione dei **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA, CICLABILE, PEDONALE DELLA CITTÀ DI GIOVINAZZO COMPRESSE LE PIAZZE, LE STRADE DEL CENTRO STORICO, LE ROTATORIE PRESENTI LUNGO LE INTERSEZIONI STRADALI E LE BALAUSTRATE IN PIETRA E METALLO POSTE SUI LUNGOMARI, le cui specificità sono riportate nell'Allegato TECNICO (ALLEGATO 4) al presente capitolato d'onere.**
- I partecipanti alla RDO, in considerazione della tipologia dell'intervento, dovranno far pervenire la propria offerta entro e non oltre il **QUINDICESIMO GIORNO dalla data di inserimento della RDO, da parte della Città di Giovinazzo, sulla piattaforma**



telematica. I chiarimenti saranno ammessi fino **DECIMO GIORNO** dalla data di pubblicazione sul MEPA.

- L'offerta rimarrà valida per 30 giorni dalla data di aggiudicazione. La CITTÀ DI GIOVINAZZO è l'unico ed esclusivo soggetto responsabile dell'andamento della procedura e dello svolgimento delle relative attività quali, ad esempio, eventuali proroghe dei termini previsti per l'invio delle offerte, accettazione di documentazione aggiuntiva o revoca dell'aggiudicazione, verifica dei requisiti e della documentazione al momento dell'aggiudicazione, anche qualora tali attività siano poste in essere dal Punto Istruttore. La procedura e le relative attività sono comunque sottoposte alla normativa in materia di acquisti della Pubblica Amministrazione e ai relativi regolamenti interni del Soggetto Aggiudicatore precedente e potranno avvenire soltanto entro i limiti e nel rispetto delle funzionalità del Sistema.

9.3. Risposta Alla RDO

- Il Fornitore che intende inviare un'Offerta a fronte del ricevimento della RDO specifica i termini della propria offerta avvalendosi della procedura prevista dal Sistema, sottoscrive a mezzo Firma Digitale i documenti richiesti e li carica sul Sistema entro il termine stabilito dal Punto Ordinante per l'invio delle Offerte e conformemente alle indicazioni contenute sul Sito. Tale documento costituirà una proposta contrattuale rivolta al Soggetto Aggiudicatore valida, efficace ed irrevocabile sino alla data indicata nella RDO, ai sensi dell'art. 1329 del codice civile. Tale Offerta non è sottoposta alle condizioni ed ai limiti del lotto minimo, dell'area di consegna e dell'eventuale Disponibilità Minima Garantita indicati a Catalogo. Con l'invio della propria Offerta il Fornitore accetta le Condizioni Particolari di Contratto eventualmente previste dal Soggetto Aggiudicatore.
- Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici, nel caso in cui l'operatore economico offerente sia un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del medesimo Codice, ovvero una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, il Fornitore deve indicare per quali imprese consorziate o retiste il consorzio o la rete di imprese concorrono;
- L'operatore può rispondere alla RDO presentando un'offerta in qualità di mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese o di una aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete. In tal caso, tutti gli operatori per conto dei quali l'operatore abilitato agisce devono essere a loro volta già abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione al momento della presentazione dell'offerta da parte del Fornitore.

9.4. Chiusura della RDO e conclusione del Contratto

- Il sistema informatico del Mercato Elettronico provvede a predisporre automaticamente una graduatoria delle Offerte ricevute sulla base dei criteri scelti dal Soggetto Aggiudicatore tra le opzioni proposte dal sistema stesso;
- Nel caso oggetto della presente capitolato - disciplinare, il Sistema fornirà un'unica graduatoria complessiva delle Offerte pervenute da ciascun Operatore; l'accettazione del Soggetto Aggiudicatore dovrà avere ad oggetto l'intera Offerta del Fornitore prescelto. In ogni caso, l'idoneità della graduatoria a determinare la scelta dell'operatore da parte del Soggetto Aggiudicatore dipende dai criteri scelti ed utilizzati dal Soggetto Aggiudicatore per la RDO e dalla loro congruità con riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari ad essa applicabili in materia di acquisti. Spetta pertanto esclusivamente al Soggetto Aggiudicatore valutare di volta in volta i



risultati contenuti nella graduatoria presentata dal Sistema e decidere se e a quale Operatore aggiudicare il Contratto.

- Sulla base delle Offerte contrattuali inviate dagli Operatori e delle indicazioni prodotte sulla base del presente capitolato-disciplinare, nonché delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia degli acquisti della Pubblica Amministrazione e dei regolamenti interni applicabili la città di Giovinazzo e per essa il Settore Gestione del territorio, secondo i criteri di valutazione indicati nella RDO, procederà alla valutazione delle Offerte ricevute e potrà, quindi, alternativamente:
 - a) accettare una delle Offerte entro il termine di validità ed irrevocabilità dell'Offerta stabilito in occasione dell'invio della RDO. In tal caso il Sistema genera un "Documento di Stipula", che costituisce il Contratto e che dovrà essere sottoscritto a mezzo di Firma Digitale e caricato a Sistema entro il suddetto termine.
 - b) non accettare alcuna delle Offerte ricevute facendo decorrere il termine di validità ed irrevocabilità dell'Offerta stabilito in occasione dell'invio della RDO ed, eventualmente, attivare una nuova procedura di RDO secondo le modalità indicate dalle **REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CONSIP S.p.A. Versione 7.0 Giugno 2018.**
- Il Soggetto Aggiudicatore è tenuto a verificare la conformità dell'Offerta inviata dall'Operatore rispetto a quanto richiesto nella RDO.

9.5. La conclusione dell'accordo quadro e stipula del Contratto

Si procederà alla conclusione dell'accordo quadro con la stipula del contratto, di cui all'art.32 comma 14 del d.Lgs 18.04.2016 e ss.mm.ii., **mediante documento prodotto in automatico dalla piattaforma telematica**, sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. La dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici, come precisato al precedente articolo 7, è attestata nel **modello A**. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti. Il tutto coerentemente a quanto stabilito dalle *LINEE GUIDA n.4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018.*

- Vista la peculiarità del MEPA quale strumento interamente telematico, il "Documento di Stipula" assumerà la forma di documento informatico sottoscritto con Firma Digitale dal Soggetto Aggiudicatore. Ferma la necessità di provvedere all'invio del predetto documento ai fini del completamento della transazione elettronica;
- La città di Giovinazzo, quale stazione appaltante, procede nei confronti dell'affidatario alle verifiche previste dal Codice dei Contratti Pubblici, nonché agli eventuali adempimenti stabiliti nelle Condizioni Particolari di RDO, fermo restando che potrà utilizzare, sotto la propria esclusiva responsabilità, la documentazione riguardante l'operatore eventualmente disponibile a tale scopo nel Sistema;



- L'imposta di bollo dovrà essere assolta mediante **versamento ad un intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate (tabaccaio)**, che **rilascia l'apposito contrassegno** e, il fornitore operante sul MEPA potrà comprovare l'assolvimento dell'imposta **dichiarando sul documento in formato elettronico il codice numerico composto di 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico** rilasciato dall'intermediario (sarà cura poi del fornitore conservare il contrassegno utilizzato **entro il termine di decadenza triennale** previsto per l'accertamento ai sensi dell'articolo 37 D.P.R. 642/1972);
- Il Contratto concluso, giusta art. 32 co.14 del d.Lgs 18.04.2018, n.50, composto dalla Offerta dell'Operatore e dal Documento di Accettazione del Soggetto Aggiudicatore (nella fattispecie la città di Giovinazzo) è disciplinato dalle Condizioni Generali relative all'accordo quadro per l'esecuzione dei **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA, CICLABILE, PEDONALE DELLA CITTÀ DI GIOVINAZZO COMPRESSE LE PIAZZE, LE STRADE DEL CENTRO STORICO, LE ROTATORIE PRESENTI LUNGO LE INTERSEZIONI STRADALI E LE BALAUSTRE IN PIETRA E METALLO POSTE SUI LUNGOMARI, le cui MODALITA' ESECUTIVE** sono genericamente riportate all'art. 3 e meglio descritti **nell'Allegato TECNICO (ALLEGATO 4) al presente capitolato speciale d'appalto e disciplinare di gara;**
- Le condizioni sono riportate dal presente capitolato-disciplinare allegato alla RDO ai sensi dell'articolo 42 delle *Regole del sistema di e-procurement della PA Consip SpA versione 7 del Giugno 2018*. Inoltre, ad esso sarà applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione. Il Soggetto Aggiudicatore è l'unico ed esclusivo responsabile dei controlli e delle verifiche nei confronti dell'operatore aggiudicatario previste dalla normativa vigente, e dell'acquisizione della relativa documentazione, fermo restando che potrà utilizzare, sotto la propria esclusiva responsabilità, le informazioni e i documenti relativi al Fornitore eventualmente disponibili nel Sistema.

9.6. Informazioni sull'esecuzione del Contratto

La città di Giovinazzo ed il Fornitore si impegnano a trasferire a Consip/MEF le informazioni relative alla fase di esecuzione dei Contratti che verranno richieste dal Sistema, anche attraverso l'apposita sezione presente sul Sito.

Resta inteso che i dati così forniti avranno valore meramente informativo nei confronti di Consip/MEF e non avranno alcuna efficacia giuridica tra le parti del Contratto, che sono pertanto tenute al compimento di tutte le attività osservando i modi e le formalità prescritti dalle leggi applicabili.

Art. 10 DOCUMENTI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Oltre alle attestazioni di cui all'articolo 7 (**modello A**) "REQUISITI GENERALI", sono richiesti i seguenti documenti:

- a) Dichiarazione sottoscritta dal candidato (**modello B**) nel quale lo stesso attesta il giorno utilizzato per effettuare il sopralluogo del sistema del verde di Giovinazzo;
- b) Dichiarazione (**modello B**) di aver preso visione di tutta la viabilità cittadina nel suo complesso, strade carrabili e pedonali, piazze, marciapiedi, piste ciclabili, balaustrate e ringhiere dei lungomari;
- c) Il presente capitolato oneri e disciplinare di gara sottoscritto con timbro dell'azienda su ogni pagina e firma del legale rappresentante. In caso di riunione di concorrenti la



copia del presente capitolato disciplinare dovrà essere sottoscritta da tutti i partecipanti;

- d) Dichiarazione di impegno a produrre, in caso di aggiudicazione, entro **5** giorni, dalla data di sottoscrizione del contratto, il POS (Piano Operativo di Sicurezza) di cui all'art. 89 comma 1 lettera h del d.Lgs 09.08.2008,n.81;
- e) Dichiarazione di aver provveduto a definire la garanzia provvisoria di euro **1.920,00(millenovecento/00)** di cui al successivo **articolo 15** sotto forma di cauzione ovvero di fideiussione. Ovvero dichiarazione di aver provveduto a definire la garanzia provvisoria sotto forma di cauzione ovvero di fideiussione in forma ridotta di euro _____ (da indicare a cura del candidato) per il ricorrere di una delle seguenti condizioni.

- 1) L'importo della garanzia, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;
- 2) Nei contratti relativi a **lavori**, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
- 3) Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.;
- 4) Nei contratti relativi a **lavori**, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;

La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto.



- f) Dichiarazione di impegno a prestare nei modi previsti dall'art. 103 commi 1,2,3,4 e 5, la garanzia definitiva nella misura del 10% dell'importo di contratto al netto di iva;
- g) CHE l'impresa è iscritta al al Registro delle imprese presso la CC.II.AA di _____;
- h) Dichiarazione di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti, di aver preso visione della rete viaria di Giovinazzo e pertanto di ritenere la percentuale di ribasso offerto remunerativo delle attività oggetto dell'appalto;
- i) PASSOE per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario che avviene, ai sensi dell'art. 36 e ss.mm.ii., dell'art. 81, comma 2 e dell'art. 216, comma 13 del D.Lgs. n. 50/16, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato - AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute, ed acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Le dichiarazioni dal punto "a" al punto "b" sono inserite nel modello B allegato alla RDO. Tutte le altre successive dichiarazioni sono inserite nel modello B1

I documenti dovranno riportare il timbro, dell'azienda e sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'azienda

La mancanza di uno dei predetti documenti è **motivo di esclusione**

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 48 comma 8 del d.Lgs 18.04.2016, n.50 e ss.mm.ii. anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

L'offerta dovrà specificare le prestazioni oggetto dell'appalto che saranno eseguite dalle singole imprese. A tal proposito, a norma dell'art.48 comma 4 del d.Lgs 18.04.2016, n.50, i concorrenti riuniti devono indicare la parte della fornitura che eseguiranno. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante dovrà allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 48 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

Titolo IV – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 11 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO



In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d'appalto.

In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato d'appalto, nel contratto e in ogni altro atto del procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intende la lettera di invito con la quale gli operatori economici sono invitati a presentare offerta.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Sono a carico del contraente dell'accordo quadro tutte le spese per la pubblicazione del bando e dell'esito di gara, quelle per redazione, copia, stipulazione e registrazione del contratto, quelle di bollo e di registro degli atti, occorrenti per la gestione dei lavori dal giorno dell'aggiudicazione a quello del collaudo dell'opera finita, relativamente all'ultimo ordinativo attuativo.

Art. 12 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto per l'accordo quadro, ancorché non materialmente allegati:

- a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli ancora in vigore, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
- b) il presente Capitolato speciale d'appalto e disciplinare di gara comprese le tabelle riportate negli allegati, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
- c) tutti gli elaborati grafici e scrittografici di cui al presente capitolato e precisamente:
 - i. **Allegato 1** _Deliberazione Di Giunta Comunale del 20.03.2018 n.41" Delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art.4 del D.Lgs n.285/92 e ss.mm.ii. – Nuovo Codice della strada – Aggiornamento delibera Giunta Comunale del 23.09.2010 n.128" in ottemperanza dell'art. 4 del d.Lgs 30.04.1992, n.285
 - ii. **l'Allegato 03** . Cartografia con individuazione della rete viaria di Giovinazzo ;



- iii. **l'Allegato 04** Allegato tecnico al capitolato - specificazione delle norme e prescrizioni tecniche ;
- iv. **l'Allegato 05** . Elenco prezzi unitari e analisi prezzi ;
- v. **l'Allegato 06** . Abaco Particolari sezioni stradali ;
- vi. **l'Allegato 07**. Documentazione tecnica descrittiva della pavimentazione esistente nel centro storico ;
- vii. **l'Allegato 08** . Piano di manutenzione ;
- viii. **l'Allegato 09** . Fascicolo e PSC

oltre agli altri atti esecutivi di progetto relativi ai singoli O.d.S.;

- d) il POS di cui all'articolo 100, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 100, comma 5, dello stesso D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- e) le polizze di garanzia di cui agli articoli 15 e 16;

2.Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare

- i. il Codice dei contratti;
- ii. il DPR 05.10.2010,n.207 *Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».*per la parte ancora vigente
- iii. il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
- iv. eventuali linee guida ANAC o altri atti ministeriali emessi in applicazione del Codice dei contratti che, in quanto vincolanti, dispiegano i loro effetti anche sull'esecuzione del presente contratto.

Art. 13 MODIFICHE DELL'OPERATORE ECONOMICO APPALTATORE

1.In caso di fallimento dell'appaltatore, o altra condizione di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.

2.Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti.

3.Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Art. 14 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve, inoltre, comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.



3. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 15 GARANZIA PROVVISORIA

Si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 93 del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e ss.mm.ii.. Agli offerenti viene richiesta una cauzione provvisoria, di euro 1.920,00 (euro millenovecentoventi/00) pari al 2% da riportare in **apposita dichiarazione allegata nella RDO. La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'accordo quadro.** Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese raggruppate.

Art. 16 GARANZIA DEFINITIVA

L'aggiudicatario dovrà prestare garanzia definitiva nei modi previsti dall'articolo 103, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 **nella misura del 10% dell'importo del contratto al netto di Iva, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato d'oneri e disciplinare di gara, dell'eventuale risarcimento dei danni,** nonché del rimborso delle spese che il Civico Ente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione da parte dell'aggiudicatario, ivi compreso il maggior prezzo che l'A.C. dovrà corrispondere nel caso di una diversa assegnazione dell'appalto aggiudicato all'originario appaltatore in caso di risoluzione del contratto per inadempimenti dello stesso.

La garanzia fideiussoria è aumentata nei casi e con le modalità di cui all'art. 103, comma 1, del d. Lgs. 18.04.2016, n.50.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è



automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di cui all'articolo 56; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Lo svincolo verrà autorizzato con apposito provvedimento, da adottarsi entro e non oltre tre mesi dalla CERTIFICAZIONE DI VERIFICA DELLA CONFORMITÀ ovvero CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE in assenza di controversia.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Qualora l'appaltatore dovesse recedere dall'accordo quadro prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, il Comune avrà la facoltà di rivalersi su tutto il deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione di risarcimento danni. **La garanzia definitiva dovrà prodursi prima della determina di aggiudicazione.**

Art. 17 RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, come richiamato dall'articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice dei contratti, l'importo della garanzia provvisoria di cui all'articolo 15 e l'importo della garanzia definitiva di cui all'articolo 16 sono ridotti **nei termini di cui all'art. 93 c. 7 Codice dei Contratti.**

Le riduzioni di cui al comma 1 sono cumulabili per le fattispecie previste dal Codice dei Contratti. Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti:

- a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;
- b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

A tal proposito dovrà dichiararsi la riduzione percentuale dell'importo e la



corrispondente condizioni che genera la predetta riduzione.

In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.

Art. 18 ULTERIORI ADEMPIMENTI ASSICURATIVI

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'Appaltatore è obbligato, a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o di Regolare Esecuzione.

Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00); tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione Lavori e dei collaudatori in corso d'opera. Tale polizza deve contemplare

- ◆ Danni alle proprietà di terzi sulle e/o nelle quali si eseguono lavori o dei fabbricati vicini;
- ◆ Danni a terzi trovatisi negli ambienti e nelle adiacenze e vicinanze di dove si eseguono i lavori;
- ◆ Danni a condutture sotterranee.

Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione.

Nel caso in cui l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, ai sensi dell'articolo 48, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo dovrà coprire, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalla/e impresa/e mandante/i.

E' richiesta anche una polizza assicurativa CAR. La polizza C.A.R. (tutti i rischi del costruttore) compresi anche eventi socio-politici per un ammontare pari al valore d'appalto e con validità dall'inizio dei lavori al collaudo provvisorio, recante nel novero degli assicurati anche la Stazione Appaltante.

Art. 19 STIPULA DEL CONTRATTO DI APPALTO

La stipula del contratto di appalto *giusta comma 14 art.32 del predetto D.lgs. 18.04.2016, n.50 e ss.mm.ii.*, come già evidenziato all'art. 9 – paragrafo 9.5 , avviene in modalità telematica.

Si procederà alla conclusione dell'accordo quadro con la stipula del contratto, di cui all'art.32 comma 14 del d.Lgs 18.04.2016 e ss.mm.ii., **mediante documento prodotto in automatico dalla piattaforma telematica**, sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della



Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. La dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici, come precisato al precedente articolo 7, è attestata nel **modello A**. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti. Il tutto coerentemente a quanto stabilito dalle *LINEE GUIDA n.4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"* Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018.

- Vista la peculiarità del MEPA quale strumento interamente telematico, il "Documento di Stipula" assumerà la forma di documento informatico sottoscritto con Firma Digitale dal Soggetto Aggiudicatore. Ferma la necessità di provvedere all'invio del predetto documento ai fini del completamento della transazione elettronica;
- La città di Giovinazzo, quale stazione appaltante, procede nei confronti dell'affidatario alle verifiche previste dal Codice dei Contratti Pubblici, nonché agli eventuali adempimenti stabiliti nelle Condizioni Particolari di RDO, fermo restando che potrà utilizzare, sotto la propria esclusiva responsabilità, la documentazione riguardante l'operatore eventualmente disponibile a tale scopo nel Sistema;
- L'imposta di bollo dovrà essere assolta mediante **versamento ad un intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate (tabaccaio)**, che **rilascia l'apposito contrassegno** e, il fornitore operante sul MEPA potrà comprovare l'assolvimento dell'imposta **dichiarando sul documento in formato elettronico il codice numerico composto di 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico** rilasciato dall'intermediario (sarà cura poi del fornitore conservare il contrassegno utilizzato **entro il termine di decadenza triennale** previsto per l'accertamento ai sensi dell'articolo 37 D.P.R. 642/1972);.

Art. 20 MODALITÀ DI STIPULA ED ESPLETAMENTO DEL CONTRATTO

Il contratto dell'accordo quadro sarà stipulato "a misura", come definito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro i limiti e le condizioni fissate **dall'accordo quadro** e l'importo massimo contrattuale sarà comprensivo degli oneri per la sicurezza.

Ogni intervento sarà commissionato all'operatore economico con specifico Ordine di Servizio. Ciascun Ordine di Servizio relativo al contratto dell'accordo quadro sarà trasmesso all'operatore economico unitamente al computo metrico estimativo e agli elaborati tecnici esplicativi atti a definire, in ogni elemento, gli interventi a farsi, con l'avvertenza che, trattandosi di attività di manutenzione sull'esistente, le tipologie degli interventi e le relative quantità devono intendersi indicative e formeranno oggetto di esatta misurazione e contabilizzazione al termine dell'esecuzione. L'Ordine di servizio dovrà indicare la durata dei lavori.

Gli Ordini di Servizio, predisposti e sottoscritti dal Committente, verranno inviati a mezzo pec all'appaltatore che, entro 5 giorni dal ricevimento, dovrà provvedere:

- alla sottoscrizione per accettazione, mediante apposizione della propria firma digitale sul file pdf ricevuto;
- all'invio dello stesso a mezzo pec all'indirizzo: settore



territorio@pec.comune.giovinazzo.ba.it, unitamente alla dichiarazione di aver preso visione degli elaborati allegati all'O.d.S. e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

- aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni e dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull'esecuzione dell'opera;
- di avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto dei cantieri, dell'esistenza di discariche autorizzate, e le condizioni del suolo su cui dovranno essere eseguiti i lavori;
- di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole dell'arte, riconoscendo a norma di legge e a regola d'arte, e di conseguenza perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori;
- di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, oggetto dell'accordo quadro, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori posti in appalto;
- di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente capitolato speciale, in modo particolare quelle riguardanti gli obblighi e responsabilità dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà dar inizio ai lavori commissionati con l'O.d.S. entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento dello stesso trasmettendo preliminarmente al Committente la comunicazione di inizio dei lavori. Al termine dell'intervento l'Appaltatore dovrà tempestivamente comunicare al Committente l'intervenuta ultimazione dei lavori inerenti l'O.d.S.

Per ciascun intervento l'Appaltatore dovrà produrre apposita documentazione fotografica pre, durante e post-intervento.

Il corrispettivo contrattuale sarà determinato "a misura", come definito dall'art. 3, comma 1, lett. eeeee) del Codice dei Contratti, applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito e riscontrato in contraddittorio in cantiere, i prezzi unitari dedotti in contratto. Per ciascun O.d.S. sarà, pertanto, redatta apposita contabilità sulla scorta delle quantità di lavori eseguiti riscontrate in cantiere ed applicando a queste i prezzi posti a base di gara al netto del ribasso d'asta offerto, fino al raggiungimento dell'importo stabilito dallo stesso contratto. La somma complessiva degli importi delle contabilità relative ai vari O.d.S. non potrà superare comunque l'ammontare dell'importo a base di gara relativo ai lavori comprensivi degli oneri della sicurezza.

La stazione appaltante, in base alle proprie esigenze, potrà comunque affidare al contraente dell'accordo quadro l'esecuzione di più O.d.S. e/o più interventi da eseguirsi nel periodo indicato, senza che l'impresa possa sollevare eccezione alcuna.

Gli oneri per la sicurezza, il cui importo complessivo presunto è di € 4.000,00 saranno oggetto di una stima specifica per ogni singolo O.d.S.

La Stazione Appaltante procederà alla conclusione dell'accordo quadro e alla stipula del relativo contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016..

Art. 21 CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

a) In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

b) In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non



diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

c) Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182

Art. 22 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il quadro economico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

2. Fermo restando quanto previsto al titolo VI del presente disciplinare troveranno applicazione le linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di esecuzione e contabilizzazione dei lavori ed il **decreto 07.03.2018,n.49**.

3. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Titolo V – TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 23 NOMINA DELLA DIREZIONE DEI LAVORI E DEL RUP

La **Direzione dei lavori**, giusta art.101 del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e ss.mm.ii in e la **Responsabilità del Procedimento** di cui all'art. 31 del predetto "codice dei contratti", **vengono affidati al personale del - Settore Gestione del territorio del Comune di Giovinazzo, fatte salve eventuali diverse successive indicazioni che saranno definite dallo stesso settore** L'Ufficio della Direzione dei prenderà l'iniziativa di ogni disposizione necessaria, affinché la consegna del bene, a cui è preposto, venga eseguita in piena conformità col presente capitolato, con le opportune specifiche tecniche rivenienti dalle norme e dal presente capitolato d'oneri.

Art. 24 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

L'avvio dei lavori, ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore. Il giorno previsto per l'inizio dei lavori verrà comunicato all'esecutore, a cura del Direttore Lavori con un preavviso di almeno cinque giorni. La comunicazione potrà avvenire anche a mezzo elettronico o fax.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei



lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (CINQUE) giorni e non superiore a 15 (QUINDICI) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari o di altri Enti; la DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi in **materia di sicurezza** prima della redazione del verbale di consegna e ne comunica l'esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Ogni intervento sarà commissionato all'operatore economico con specifico ordine di servizio. ciascun ordine di servizio relativo al contratto dell'accordo quadro sarà trasmesso all'operatore economico unitamente al computo metrico estimativo e agli elaborati tecnici esplicativi atti a definire, in ogni elemento, gli interventi a farsi, con l'avvertenza che, trattandosi di attività di manutenzione sull'esistente, le tipologie degli interventi e le relative quantità devono intendersi indicative e formeranno oggetto di esatta misurazione e contabilizzazione al termine dell'esecuzione. L'Ordine di servizio dovrà indicare la durata dei lavori.

Gli Ordini di Servizio, predisposti e sottoscritti dal Committente, verranno inviati a mezzo pec all'appaltatore che, entro 5 giorni dal ricevimento, dovrà provvedere:

- alla sottoscrizione per accettazione, mediante apposizione della propria firma digitale sul file pdf ricevuto;
- all'invio dello stesso a mezzo pec all'indirizzo: **setto territorio@pec.comune.giovinazzo.ba.it**, unitamente alle dichiarazioni di cui al precedente art. 9;

Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne relative ai singoli O.d.S., e quest'ultimo controfirmato per accettazione costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione di ciascun O.d.S.. Il comma 5 si applica a ciascun O.d.S.

L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia d'inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, inclusa la cassa Edile ove dovuta.

Art. 25 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

La durata presunta **dell'accordo quadro è di un anno** a decorrere dalla data di stipula del contratto di accordo quadro e comunque fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita



dal valore stimato dell'accordo stesso. Pertanto, l'accordo quadro potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica. L'appaltatore non potrà richiedere alcun indennizzo, a qualsiasi titolo o ragione, qualora si raggiunga l'ammontare prima del termine.

I termini di esecuzione dei lavori saranno definiti per ciascuno O.d.S. in funzione dell'entità dei lavori da eseguirsi tenendo conto del calcolo anche delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

In seguito agli ordini di servizio di volta in volta impartiti dalla Direzione Lavori, l'appaltatore dovrà far pervenire alla medesima Direzione Lavori un programma dettagliato inerente allo svolgimento degli stessi. Sulla base di ciò in linea di massima l'impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo e nell'ordine che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine di tempo contrattuale purché a giudizio della Direzione dei Lavori, ciò non risulti pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e dagli interessi dell'amministrazione appaltante. La Direzione Lavori si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo periodo di tempo e di disporre l'ordine da tenersi nell'andamento dei lavori, nel modo che riterrà più conveniente. Sino a che non sia intervenuto con esito favorevole il certificato di regolare esecuzione degli interventi, la manutenzione delle stesse dovrà essere fatta a cura e spese dell'impresa. Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione delle opere ed il certificato di regolare esecuzione, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del codice civile, l'impresa sarà quindi garante delle opere eseguite.

Per ciascun intervento, verrà stabilito l'inizio e la fine dell'esecuzione degli stessi. In generale dovendo intervenire su più zone della città, l'appaltatore si obbliga a fornire un cronoprogramma degli interventi, in base al quale l'Amministrazione potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 26 SOSPENSIONE DEI LAVORI

Al verificarsi delle circostanze di cui all'art. 107 del Codice dei contratti che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la DL d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori, **anche parziale**, redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali **anche** le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera o altre modificazioni contrattuali di cui all'articolo 38, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e diverse da quelle di cui al comma 4, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

Il verbale di sospensione deve contenere:

- a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- b) l'adeguata motivazione a cura della dd.II;
- c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

3. Il verbale di sospensione controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il



verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.

4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

5. Non appena cessate le cause della sospensione **il RUP dispone la ripresa** che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso **al D.L.** ; esso è efficace dalla data della comunicazione all'appaltatore.

6. Ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 14, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto i singoli O.d.S. o parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 19.

8. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per l'ultimazione degli stessi lavori. La ripresa dei lavori o delle lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente comma sarà disposta con verbale della Direzione Lavori redatto dalla stessa, su disposizioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori, previa verifica degli avvenuti adeguamenti.

9. Le sospensioni disposte non comportano per l'Appaltatore la cessazione e l'interruzione della custodia dell'opera, per cui esso è tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere e evitare il danno a terzi.

10. In caso di sospensione dei lavori, l'appaltatore deve riprendere effettivamente i lavori entro n. (due) giorni decorrenti dall'ordine di ripresa dei lavori stesso, formalizzato con specifico verbale emesso dal **RUP**.

Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico



interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e alla DL.

Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

- a) in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti.

Art. 27 PENALI IN CASO DI RITARDO

Gli interventi verranno commissionati con O.d.S., con l'indicazione del tempo a disposizione per la realizzazione delle singole opere, allo scadere del quale decorreranno i tempi per le penali in caso di lavori consegnati fuori dai tempi previsti. Le penali saranno imposte per il superamento dei giorni previsti dal contratto attuativo e per il mancato rispetto dello stesso. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari **allo 1 per mille** dell'importo contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 13;
- b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall'articolo 13, comma 4;
- c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
- d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo di cui all'articolo 19.

La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera c), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della dd.l., immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica e riportate nella redazione del certificato di cui all'articolo 64.

L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

La riscossione della penale si farà mediante ritenuta sull'ultimo certificato di pagamento o



nello stato finale dei lavori e qualora non fossero sufficienti tali disponibilità si dovrà riferirsi alla cauzione definitiva.

Art. 28 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E PIANO DI QUALITÀ

Ai sensi dell'articolo 43, comma 10¹, del Regolamento generale, in seguito agli ordini di servizio di volta in volta impartiti dalla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla dd.ll un proprio programma esecutivo dei lavori. Sulla base di ciò in linea di massima l'impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo e nell'ordine che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine di tempo contrattuale purché a giudizio della Direzione dei Lavori, ciò non risulti pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e dagli interessi dell'amministrazione appaltante: Tale programma esecutivo sarà elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la dd.ll. si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.

Art. 29 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

¹ 10. Il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l'esecutore di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'articolo 40, comma 1, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E' in facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.



- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla dd.ll., dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono inoltre motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 18, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 21.

Art. 30 DANNI DI FORZA MAGGIORE

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali **E PER I QUALI L'APPALTATORE NON ABBA TRASCURATO LE ORDINARIE PRECAUZIONI.**

L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.

NESSUN COMPENSO SARÀ DOVUTO QUANDO A DETERMINARE IL DANNO ABBA CONCORSO LA COLPA O LA NEGLIGENZA DELL'APPALTATORE O DEI SUOI



DIPENDENTI. Resteranno inoltre a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti dalle opere provvisoriale, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di quant'altro occorra all'esecuzione piena e perfetta dei lavori. L'Appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti.

Il compenso per quanto riguarda i danni alle opere, **nel caso venga accertato dalla Direzione dei lavori che a determinarli non abbia concorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore o dei suoi dipendenti**, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi stabiliti dal listino prezzi della Regione Puglia anno 2017. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni dalla data dell'avvenimento.

Art. 31 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente l'articolo 101 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al CPR 305/2011 – Nuovo Regolamento sui Prodotti da costruzione. (che ha sostituito la direttiva CPD 89/106/CEE recepita in Italia dal DPR 21/04/90 n.246)

4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008) e alla Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 *“Istruzioni per l'Applicazione Nuove Norme Tecniche Costruzioni di cui al Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008”* e *ss.mm.ii.*

5. Trattandosi di un contratto di manutenzione da effettuarsi sul territorio comunale, gli interventi da realizzarsi all'interno dell'accordo quadro saranno ordinati dalla dd.II. con appositi O.d.S. in fase esecutiva e secondo le necessità dell'Amministrazione senza che l'impresa possa sollevare eccezione alcuna.

Art. 32 ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Tutte le forniture e i materiali sono soggetti all'approvazione dell'amministrazione che ha facoltà insindacabile di richiedere la sostituzione della fornitura in caso di VERIFICA DI CONFORMITA' NEGATIVA. In questo caso l'Appaltatore dovrà provvedere con immediatezza e a sue spese all'esecuzione di tali richieste eliminando inoltre, sempre a suo



carico, gli eventuali danni causati. Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla DEC (direzione di esecuzione del contratto) dovranno essere immediatamente allontanate DAI LUOGHI DI POSA a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai prodotti forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo.

TITOLO VI – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 33 LAVORI A MISURA

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dell'eventuale lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali..

La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari allegati al presente capitolato (**ALLEGATO 5**), al netto del ribasso contrattuale. In ogni caso, l'importo delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione delle opere è comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti dal presente capitolato speciale d'appalto e negli altri documenti costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni:

- a) Per i materiali. Ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, a piè d'opera o in qualsiasi punto del lavoro;*
- b) Per gli operai ed i mezzi d'opera. Ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;*
- c) Per i noli. Ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a piè d'opera, pronti all'uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell'Appaltatore al luogo di impiego;*
- d) Per i lavori. Tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto; le spese generali; le spese per eventuali occupazione di suolo pubblico o privato, ecc.*

Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate per l'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi



tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all'articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell'opera.

La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.

Devono intendersi sempre compresi tutti gli oneri per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico e la conseguente adozione di tutte le misure di sicurezza prescritte, la segnaletica, le opere di protezione ed in genere tutte le spese per opere provvisorie, nessuna esclusa; carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte. L'Appaltatore s'impegna a tenere fissi e costanti i prezzi unitari per tutta la durata del presente contratto, rinunciando espressamente sin d'ora alla possibilità di apportare agli stessi eventuali modifiche o maggiorazioni.

Per i lavori a misura l'importo degli stessi sarà desunto dai registri contabili che dovranno indicare qualità, quantità, prezzo unitario e prezzo globale

Art. 34 EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA

La contabilizzazione dei lavori in economia introdotti in corso di contratto è effettuata con le seguenti modalità:

- a. *per quanto riguarda i materiali (MA) applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari indicati dalla locale Camera di Commercio in appositi listini vigenti al momento della prestazione, ovvero in mancanza quelli di mercato;*
- b. *per quanto riguarda i trasporti, i noli (NT) e il costo del personale o della manodopera (CL), secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali (SG) e utili (UT) (se non già comprese nei prezzi vigenti) e applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.*

Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di cui al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.

Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità:

- a. *nella misura dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi ai sensi dell'articolo 97, commi da 4 a 7, del Codice dei contratti;*
- b. *nella misura determinata all'interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara, in presenza di tali analisi.*
- c. *nella misura minima prevista dall'articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del Regolamento generale.*

Art. 35 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA

Non sono valutati i manufatti e i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

Art. 36 CONTROLLI, PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali dell'appalto. Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato. La Direzione dei lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove



l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento. Sempre nel caso in cui l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle opere compiute, per la Direzione Lavori sono sufficienti due testimoni per l'accertamento delle lavorazioni compiute da inserire nelle contabilità dell'appalto. Il Direttore dei lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese. Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi. In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate. Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l'Appaltatore potrà formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza. Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico. Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei lavori farà le sue controdeduzioni. Le riserve dell'Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.

Titolo VII – DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 37 ANTICIPAZIONE

Coerentemente a quanto previsto all'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta l'anticipazione pari al 20% dell'importo relativo a ciascun Ordine di Servizio da erogare entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei rispettivi lavori, previa consegna di apposita polizza fideiussoria, secondo le modalità ed i termini indicato dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Art. 38 PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 33, 34 e 35 del presente capitolato al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2 raggiungano un importo **non inferiore 20% dell'importo contrattuale relativo all'intero appalto**, secondo quanto risultante dal Registro di Contabilità e dallo Stato di Avanzamento lavori.

2. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5 bis, secondo periodo del Codice dei Contratti, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'Importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

- a. *il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, che deve recare la dicitura: "lavori a tutto il" con l'indicazione della data di chiusura;*



- b. *ai sensi dell'articolo 113 bis Codice appalti, emette il conseguente certificato di pagamento entro **45 (quarantacinque)** giorni dalla data di emissione della contabilità, fatto salvo quanto evidenziato al successivo comma 4. L'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP costituisce a tutti gli effetti procedura di accertamento di conformità della prestazione ai sensi dell'art. 4 comma 6 del Dlgs. 231/2002 e ss.mm.ii.*

3. Il termine di 45 gg per l'emissione del certificato di pagamento decorrerà dal verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

- a. **presentazione da parte dell'appaltatore di dichiarazione relativa ad eventuali fatture quietanzate dei sub – contraenti interessati alla esecuzione dei lavori, con le modalità di cui successivo art. 49, ai sensi dell'art. della L. n. 180/2011;**
- b. *Presentazione da parte dell'appaltatore di proposta motivata di pagamento delle somme da corrispondere al subappaltatore che ha realizzato opere, ai sensi dell'art. 105, c. 13 Codice Contratti.*

*L'appaltatore è consapevole ed accetta altresì che il termine dei 45 gg decorrerà solo ad intervenuta presentazione della documentazione indicata alla/e precedente/i let. a) e b) da parte sua in forma completa. In caso di emissione di DURC irregolare dell'appaltatore e/o subappaltatore oppure di accertato ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, **si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5) e 6) Codice Contratti, come disciplinate al successivo art. 58.***

La Direzione Lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l'esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati.

4. La Stazione appaltante provvede, mediante emissione dell'apposito mandato, al pagamento del predetto certificato entro i successivi **30 (trenta)** giorni dalla emissione del Certificato di pagamento. L'importo risultante da detto certificato è calcolato al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello **0,50** per cento di cui al comma 2

5. Il termine per il pagamento, anche ai sensi dell'art. 4 del Dlgs n. 231/2002 e smi, decorre dalla data di emissione del certificato di pagamento qualora la fattura sia emessa in epoca precedente. In tal caso il Rup si riserva la facoltà di non accettare e pertanto di rigettare fatture emesse non preventivamente autorizzate.

6. L'ultimo stato di avanzamento sarà liquidato detraendo dall'importo dei lavori maturati alla fine dei lavori la quota determinata dalla **rata di saldo** costituita :

- a. *dalle ritenute di garanzia per gli oneri assistenziali ed assicurativi pari allo 0,5 per cento sull'importo maturato di cui sopra ai sensi dell'articolo 30, c. 5 bis Codice Contratti;*
- b. *da un importo pari al 5% dell'importo complessivo contabilizzato compreso gli importi di eventuali varianti.*

All'atto dell'emissione degli stati di avanzamento si terrà conto dell'importo della rata di saldo in modo che la quota parte dei lavori che rimangono da liquidare al netto delle ritenute a garanzia (per gli oneri assistenziali ed assicurativi pari allo 0.5 %) non sia mai inferiore alla suddetta percentuale.

7. Ai sensi dell'articolo 107, co. 2, del d.lgs 18.04.2016, n.50 e ss.mm.ii., nel caso in cui, per ciascun lavoro ordinato dalla dd.ll., le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e



all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

In base alle vigenti disposizioni normative l'appaltatore è obbligato ad utilizzare la fatturazione elettronica nei rapporti economici con la P.A. e pertanto, nell'ambito del presente appalto, saranno accettate solo fatture emesse in modalità elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n.°55/2013(Fatturapa) contenenti, inoltre l'informazione relativa allo specifico codice univoco di ufficio comunicato dalla Amministrazione, onde consentire al sistema di interscambio gestito dalla Agenzia delle Entrate il corretto recapito delle stesse.

Art. 39 PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori è redatto **entro 30 (trenta) giorni** dalla data della ultimazione dell'ultimo O.d.S., accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento. Col conto finale è accertato e proposto per il pagamento la rata di saldo costituita ai sensi del precedente art. 38 comma 6.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di **30 (trenta) giorni**; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale;

3. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 30 da emissione di regolare fattura autorizzata dal RUP successivamente alla emissione del certificato di regolare esecuzione di cui al successivo art. 64

4. Il pagamento avverrà previa:

a. **Presentazione di polizza fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6, del Codice dei contratti.** Il contratto fidejussorio deve essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123. Detta garanzia manterrà la propria efficacia per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla data di emissione del certificato di Regolare Esecuzione e sarà costituita a fronte dell'importo (IVA INCL.) determinato dalla rata di saldo di cui all'articolo precedente comprensivo dell'importo delle ritenute di garanzia pari allo 0,5%, maggiorato del tasso di interesse legale in vigore al momento della emissione del certificato di Regolare esecuzione applicato al periodo intercorrente tra la data della sua emissione e la data in cui lo stesso assume carattere definitivo (24 mesi). L'importo della garanzia sarà pertanto determinato in base alla seguente formula: $I = R + R \times i \times 2$ (dove I = Importo garanzia R = importo della Rata di saldo (Iva incl.) i = tasso di interesse legale in vigore al momento della emissione del certificato di Regolare esecuzione);

b. **Presentazione**, da parte dell'appaltatore, delle fatture quietanzate di sub-contraenti operanti in cantiere con le modalità di cui al successivo **art. 40**

c. **Presentazione di regolare fattura fiscale** in formato elettronico di cui "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55/13 (Fatturapa), come richiamato al **precedente art.38.**

5. L'Appaltatore è consapevole ed accetta che la fattura da emettere ai fini del pagamento della rata di saldo è condizionata dalla intervenuta presentazione della documentazione indicata alle precedenti lett. **a), b) e c)** da parte sua in forma completa riservandosi, il Rup,



la facoltà di non accettare e pertanto di rigettare fatture emesse non preventivamente autorizzate.

In caso di emissione di DURC irregolare dell'appaltatore e/o subappaltatore oppure di accertato ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5) e 6) Codice Contratti come disciplinate al successivo art. 40

6. Il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile;

7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

8. L'appaltatore e la dd.ll. devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 40 FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

2. Ogni pagamento è inoltre subordinato:

- a. *all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 53, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;*
- b. *agli adempimenti di cui ai commi successivi in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;*
- c. *all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 71 in materia di tracciabilità dei pagamenti;*
- d. *alla conclusione dell'eventuale procedura di cui al successivo comma 3;*
- e. *ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40.*

In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente



Art. 41 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2 del presente articolo.

2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002 e cioè:

Il tasso di riferimento è così determinato:

- i. per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;*
- ii. per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.*

3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

5. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 2.

Art. 42 REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. Nei prezzi unitari del contraente dell'accordo quadro si intendono comprese e compensate tutte le spese sia generali che particolari, sia provvisorie che definitive nessuna esclusa od eccettuata che l'assuntore debba incontrare per la perfetta esecuzione del lavoro e per il suo completamento secondo il progetto approvato e le disposizioni della Direzione dei lavori compresi quindi ogni consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto, ogni fornitura, lavorazione e magistero. E' esclusa, pertanto, qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Ai sensi dell'articolo 106, commi 1, lettera a), quarto periodo del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'art. 23 comma 7 del Codice dei Contratti, solo per l'eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà, alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto



di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
a.2) *eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate;*
a.3) *somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;*
a.4) *somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;*
b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

Art. 43 ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI

Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 44 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.
3. Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010.
4. L'amministrazione committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto.

Titolo VIII– DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 45 VARIAZIONI DEI LAVORI

1. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:
 - a. *non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della dd.ll., recante anche gli estremi dell'approvazione da parte del RUP;*
 - b. *qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell'esecuzione dell'opera o della prestazione oggetto della contestazione;*
 - c. *non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.*
2. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e), non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla dd.ll. per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o sostanziali ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti.



3. Ai sensi dell'articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a. sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- b. non è alterata la natura generale del contratto;
- c. non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) di cui all'articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;
- d. non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- e. non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- f. non siano imputabili a errori od omissioni progettuali.

4. Nel caso di cui al comma 3 è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.

5. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del PSC, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti, nonché l'adeguamento dei POS di cui all'articolo 49.

6. L'atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se necessario, riporta il differimento dei termini per l'ultimazione di cui all'articolo 14, nella misura strettamente indispensabile..

Art. 46 VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.

2. Ai sensi dell'articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art.47 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessità di eseguire lavorazioni che contemplino opere non previste nell'elenco prezzi unitari d'appalto, si procederà all'applicazione dei nuovi prezzi desunti dal prezzario della Regione Puglia utilizzato per il



progetto originario. La contabilità dei nuovi lavori sarà effettuata utilizzando i nuovi prezzi unitari ribassati della medesima percentuale praticata in sede di gara per le corrispondenti misure riscontrate in cantiere..

Nel caso in cui anche nel prezzario della Regione Puglia non sia contemplato il prezzo unitario si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi, con apposito verbale di concordamento prima dell'esecuzione di tali opere. Tali nuovi prezzi, ribassati della medesima percentuale praticata in sede di gara, non potranno essere applicati in contabilità prima della loro superiore approvazione;

I predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:

- a) raggugliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;**
- b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.**

Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

Titolo IX– DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 48 ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a) *una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;*
 - b) *una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;*
 - c) *il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del D.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;*
 - d) *i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell'articolo 53, comma 2;*
 - e) *il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1—bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, la valutazione dei rischi, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, può essere autocertificata;*
 - f) *una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.*
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:
 - a) *del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31*



del Decreto n. 81 del 2008.

- b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;*
 - c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 44;*
 - d) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 45.*
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
- a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;*
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;*
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 48, comma 7 del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;*
 - d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;*
 - e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera l), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;*
 - f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.*
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 58, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 49 NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:
 - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;*
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo*



stesso decreto;

- c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;*
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.*
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
 3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio "Incident and injury free".
 4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito agli articoli 51, 52, 53 e 54.

Art. 50 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso inoltre:
 - a. alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;*
 - b. alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 52.*
3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell'articolo 48, commi 27 o 18 del Codice dei contratti) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:
 - c. ad adeguare il PSC, se necessario;*
 - d. ad acquisire i POS delle nuove imprese..*

Art. 51 MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:

- a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;*
- b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in*



seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

- a) *nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;*
- b) *nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.*

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti..

Art. 52 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Nell'eventualità di sub appalto (fattispecie esclusa dal presente affidamento) L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 50;
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Art. 53 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.



L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 17, del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Art. 54 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 17, del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.



Art. 55 SANZIONI E PENALI PER L'INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI E DEGLI IMPEGNI CONTRATTUALI ASSUNTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO, DI GESTIONE RESPONSABILE DEL CANTIERE E RESCSSIONE CONTRATTUALE

L'Amministrazione può disporre, addebitandone gli oneri all'Appaltatore, "particolari attività di sorveglianza" legate alla verifica del rispetto delle norme in tema di Sicurezza e Salute sul Lavoro previa messa in mora dell'Impresa e dando comunicazione preventiva alla stessa degli ulteriori oneri da sostenere. Qualora si verificano gravi e ripetute violazioni delle norme di sicurezza, rilevate formalmente dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, ove nominato, dal Direttore Lavori o dal Responsabile dei Lavori, l'Amministrazione Comunale potrà procedere, previa formale messa in mora, alla rescissione contrattuale in danno, incamerando la "Cauzione" e trattenendo ogni somma dovuta all'Appaltatore fino alla definizione dei danni patiti dall'Amministrazione Comunale, rimanendo comunque impregiudicata ogni altra eventuale azione risarcitorie da parte della Stazione Appaltante.

L'Amministrazione, qualora dai monitoraggi effettuati a evidenzi situazioni delle inosservanze contrattuali e/o Non Conformità in tema di sicurezza, inviterà l'Appaltatore mediante Ordine di Servizio a mettere in atto le necessarie Azioni Correttive per rimuovere le inosservanze e/o le cause della Non Conformità. In caso di mancata o non efficace attuazione delle Azioni Correttive richieste (evidenziata dal perdurare o ripetersi della inosservanza e/o Non Conformità notificata) verranno applicate automaticamente, senza necessità di contestazione, le seguenti penali:

- a. **uno per mille** dell'importo contrattuale per ogni inosservanza contrattuale. Dopo la decima inosservanza, con l'applicazione della relativa penale, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 108 del d.lgs 18.04.2016, n.50;
- b. **€ 100 (cento/00)** per ogni giorno di ritardo, detratta dal primo stato di avanzamento e indipendentemente che i lavori siano stati sospesi, in relazione alla singola non conformità contestata dal Coordinatore della Sicurezza o dal Responsabile dei lavori, non rispettando i tempi prescritti per l'eliminazione della non conformità contestategli.

Si precisa che è ritenuta "non conformità" in tema di misure per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche il mancato rispetto di quanto previsto **dall'art. 18, comma 1, lett. u) del D.Lgs n. 81/08, come integrato dalle disposizioni di cui all'art. 5 della L. n. 136/10**, in tema di riconoscimento del personale presente in cantiere (munito di **tessera con foto, generalità, datore di lavoro, data assunzione** o registro vidimato dal Direzione Provinciale del Lavoro). Nel caso sia rilevata, da parte del Coordinatore per la Sicurezza, o dalla dd.II., la suddetta non conformità e segnalata al Responsabile dei Lavori, verrà applicata all'Impresa una penale pari a **€ 50 (cinquanta/00)** per ogni lavoratore risultato non conforme, da detrarre dalle somme dovute all'appaltatore.

Art. 56 PROCEDURA DI SICUREZZA PER LA FORNITURA DI CALCESTRUZZO – ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO TRA IMPRESA ESECUTRICE ED IMPRESA FORNITRICE

Nel caso in cui l'Impresa esecutrice nel corso di esecuzione dei lavori richieda la fornitura di calcestruzzo preconfezionato la stessa è obbligata ad applicare le disposizioni riportate nella procedura operativa approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui alla lettera circolare prot. 15/SEGR/0003328 del 10/02/2011, al fine di garantire, con particolare riferimento alle informazioni reciproche fra datori di lavoro della impresa



esecutrice ed impresa fornitrice, incluso eventuali trasportatori terzi, la corretta applicazione di quanto prescritto all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Lo scambio di informazioni fra i datori di lavoro coinvolti (Impresa esecutrice, Impresa Fornitrice ed eventuale trasportatore terzo) dovrà avvenire mediante reciproca compilazione e trasmissione degli allegati 1) e 2) alla suddetta Circolare Ministeriale.

Art. 57 PROCEDURA DI SICUREZZA COORDINATE CON ALTRI ORGANISMI COMUNALE

Queste procedure sono quelle che sarà necessario porre in atto con le forze di polizia locale

TITOLO X - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 58 SUBAPPALTO

Il contratto non può essere né ceduto né subappaltato, a pena di nullità, giusta art.105, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii..

TITOLO XI CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 59 ACCORDO BONARIO

1. Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei contratti.
2. La dd.ll. trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata.
3. Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e l'appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.
4. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all'impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da



- parte dell'appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi del successivo articolo 60.
5. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'approvazione del certificato di cui all'articolo 64.
 6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
 7. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.
 8. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
 9. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 60 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 59 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Bari ed è esclusa la competenza arbitrale.

La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 61 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) *nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello Stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;*
- b) *i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;*
- c) *è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto*



- che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;*
- d) *è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.*

Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 37 e 38 del presente Capitolato Speciale.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, Il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del Libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta la applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 62 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)

La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione del DURC.

Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall'appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori,



tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.

Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all'articolo 56.

Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento generale e dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

- a) *chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;*
- b) *trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;*
- c) *corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;*
- d) *provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.*

Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 63 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi:

- a) *al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all'articolo 38;*
- b) *all'accertamento della circostanza secondo la quale l'appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.*

Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all'articolo 21, i seguenti casi:

- a) *inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;*
- b) *manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;*
- c) *inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla*



normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 52 e 53, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla dd.ll., dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

- d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;*
- e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;*
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;*
- g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;*
- h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;*
- i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;*
- j) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;*

Ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

- a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;*
- b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;*
- c) la nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;*
- d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 110 del Codice dei contratti.*

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è comunicata all'appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali



materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall'appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;
- b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 1. *l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;*
 2. *l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;*
 3. *l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.*

Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

Il contratto è altresì risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 39. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

L'Amministrazione può recedere dal contratto in base a quanto riportato nell'art.109 del Codice dei contratti.

TITOLO XII DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 64 TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

Trattandosi di lavori di importo inferiore a 1.000.000 EURO il collaudo è sostituito dal Certificato di Regolare esecuzione da emettersi entro 3 (tre) mesi dalla ultimazione dei lavori. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.



Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a **238** del Regolamento generale. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

Ai sensi dell'articolo 234, comma 2, del DPR 05.10.2010,n.207, la stazione appaltante, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilità del certificato, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodo quarto o quinto, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all'appaltatore.

Finché all'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo procedimento per l'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.

Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione della Stazione appaltante o del verificarsi delle condizioni che rendano necessario o anche solo opportuno il collaudo dei lavori, in tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale si fa menzione del "collaudo" si deve intendere il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE di cui all'articolo 102, comma 2, secondo periodo, e comma 8, del Codice dei contratti. Restano impregiudicati gli obblighi, le condizioni e gli adempimenti relativi al collaudo statico delle strutture ai sensi dell'articolo 67 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell'articolo 216, comma 8, del Regolamento generale..

Art. 65 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more della conclusione degli adempimenti di cui all'articolo 64, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all'articolo 64, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla dd.II.

Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

L'appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della dd.II. o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti per la conclusione del collaudo ovvero per l'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Prima della presa in possesso di cui sopra sarà cura dell'appaltatore procedere a tutte le attività di aggiornamento catastale redatto in conformità alla normativa che disciplina le procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari nonché nel rispetto delle modalità e procedure definiti con provvedimenti del Direttore del Dipartimento del Territorio in relazione agli sviluppi tecnologici dei sistemi



informativi. Tali attività sono dettagliatamente descritte nella corrispondente voce descritta nella corrispondente voce descritta nella lista delle categorie predisposta per la compilazione della offerta economica in sede di gara.

L'Appaltatore si impegna ad osservare gli indirizzi del Servizio Patrimonio e a consentire ed agevolare la vigilanza del medesimo sullo svolgimento dell'attività di accatastamento.

L'Appaltatore si impegna a consegnare su supporto informatico al Servizio Patrimonio copia di tutti gli elaborati presentati ed approvati dall'Agenzia del Territorio.

TITOLO XIII NORME FINALI

Art. 66 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

- a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla dd.ll., in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla dd.ll. tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- b) **Sarà onere dell'appaltatore sviluppare i lavori tenendo conto che: per i disagi relativi alle attività di sgombero delle aree di cantiere e delle aree di accesso i prezzi di appalto sono da ritenersi compresi e remunerati di tali disagi e pertanto nessun onere o compenso aggiuntivo sarà dovuto all'appaltatore**
- c) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- d) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
- e) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla dd.ll., sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa dd.ll. su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
- f) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- g) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di cui all'articolo 56, della continuità



- degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- h) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della dd.II., comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
 - i) la concessione, su richiesta della dd.II., a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
 - j) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
 - k) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
 - l) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla dd.II., per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla dd.II., prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
 - m) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere; in particolare l'appaltatore dovrà applicare segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, se necessario anche presidiati da idoneo personale, nei tratti stradali interessati dai lavori. Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30.04.1992 n° 285 e s.m.i. e dal relativo Regolamento d'esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16/12/92 n.495), nonché agli schemi previsti dal "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" come da Decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, purché non in contrasto con la segnaletica prevista dal Regolamento d'attuazione del Nuovo Codice della Strada. L'appaltatore inoltre provvederà alla custodia e sorveglianza, nonché al mantenimento costante dell'efficienza diurna e notturna della segnaletica di cantiere affidata a personale dell'Appaltatore stesso o all'uopo incaricato. L'Appaltatore è obbligato a sostituire, a sua cura e spese,



l'attrezzatura sottratta, danneggiata e ad eseguire le conseguenti riparazioni.

- n) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di dd.II. e assistenza; tali spazi devono essere coperti, in regola con le norme di igiene, dotati di impianti mobili di raffreddamento e raffrescamento, arredati, illuminati, dotati degli allacciamenti ai servizi a rete, compreso il collegamento con la più efficiente banda disponibile per la copertura internet del sito;
- o) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- p) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della dd.II. con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- q) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
- r) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati
- s) Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- t) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- u) La fornitura della documentazione fotografica su supporto informatico delle opere in corso nei vari periodi dell'anno, nonché fornire in formato DWG e cartaceo le tavole di "AS BUILT" (come costruito) entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori;
- v) alla ricerca di tutti i sottoservizi presenti nella zona in cui si deve operare, alla conservazione a propria cura e spese di tutte le opere incontrate durante lo scavo dei cunicoli, quali scoli d'acqua, allacciamenti privati di fognature già esistenti, acquedotto, gas, cavi elettrici, telefonici, pubblica illuminazione ecc. Ad ulteriore specificazione di quanto sopra esposto, sono a carico dell'impresa anche eventuali linee provvisorie per il mantenimento delle utenze private, mentre sono da escludersi unicamente gli interventi per lo spostamento delle linee di sottoservizi ENEL, AREA, TELECOM, SNAM, ecc. che verranno realizzati direttamente dagli Enti gestori. Tuttavia l'Impresa non potrà addurre richieste di compensi aggiuntivi per danni derivati da interferenze con detti lavori di spostamento di sottoservizi. L'Impresa deve tenere conto dei rallentamenti nella esecuzione delle opere dovute ai tempi di intervento degli Enti proprietari e/o gestori dei sottoservizi, senza richiesta di



- maggiori compensi o danni derivanti da detti fatti;
- w) l'ispezione televisiva di condotte a gravità e manufatti realizzati in opera o prefabbricati;
 - x) L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom, HERA e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. L'Appaltatore è tenuto, inoltre, a propria cura e spesa, a richiedere le necessarie ordinanze sindacali per eventuali limitazioni di traffico e/o di sosta rese necessarie per la esecuzione dei lavori.
 - y) Adempiere a tutti gli obblighi tecnico/operativi previsti da eventuali Convenzioni e/o Concessioni (allegate al Capitolato Speciale - Norme Tecniche) ottenute dal Comune di Giovinazzo ed inerenti la esecuzione dell'intervento oggetto del presente capitolato;
 - z) Sono invece a carico dell'Impresa tutti i danni diretti e indiretti al soprassuolo e relativi rimborsi (frutti pendenti, piante abbattute o danneggiate, manufatti, ecc..) e quant'altro di proprietà di terzi ivi compresi eventuali danni per rallentamenti e/o mancata produzione di aziende interessate dai lavori. Tali oneri sono valutati e ricompresi nei prezzi offerti per la realizzazione dell'opera. Sono e rimangono a carico della Stazione Appaltante le eventuali indennità di esproprio, servitù e occupazione temporanea o permanenti, il tutto per le aree indicate in Progetto.
 - aa) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della dd.ll., presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
 - bb) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
 - cc) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
 - dd) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
 - ee) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori con pulizia delle sedi stradali e loro pertinenze e ripristino dello stato dei luoghi antecedente l'esecuzione dei lavori;
 - ff) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, finalizzati all'ottenimento del rilascio delle ordinanze per eventuali limitazioni di traffico veicolare e pedonale e/o di sosta rese necessarie per la esecuzione dei lavori. delle strade interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
 - gg) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica in accordo con gli uffici tecnici competenti, il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza. Se risulterà necessario ricorrere alla chiusura di alcune strade interessate dalle lavorazioni, l'Appaltatore dovrà fornire mezzi e personale in quantità adeguate alla



tipologia delle lavorazioni da eseguire, al fine di limitare i tempi di chiusura delle strade allo stretto indispensabile. Prima della suddetta chiusura l'Appaltatore dovrà concordare con la Direzione Lavori, se non già previsto nel progetto, la segnaletica da apporre sui percorsi di deviazione del traffico veicolare e la durata delle lavorazioni;

- ii) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
- jj) Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
- kk) l'appaltatore è tenuto ad informare tempestivamente l'amministrazione Committente, il Coordinatore Sicurezza per l'Esecuzione dei lavori e la Direzione Lavori di eventuali infortuni occorsi al proprio personale o ad Imprese terze all'interno del cantiere.
- ll) fornire alla Direzione Lavori ed al Coordinatore Sicurezza per l'Esecuzione dei lavori, il numero del telefono fisso e mobile del Responsabile di Cantiere o dell'Appaltatore per il loro reperimento sollecito 24 ore su 24.
- mm) L'appaltatore, inoltre, ai fini dell'applicazione delle normative sulla sicurezza e sulla salute sul luogo del lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dovrà formare e informare il proprio personale sui rischi specifici nell'ambiente in cui andrà ad operare. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga a far partecipare, prima dell'inizio dei lavori, il Direttore del Cantiere ed altri tecnici responsabili operativi dei lavori e/o il Responsabile della Sicurezza a riunioni di coordinamento ai fini di una reciproca informazione sui rischi specifici dell'appalto. In caso di sostituzione del Responsabile di Cantiere, l'incaricato dovrà essere sottoposto ad analogo incontro informativo. A tali incontri vi è l'obbligo di partecipare, pena la sospensione o, in caso di reiterato rifiuto, la risoluzione contrattuale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di valersi sulla Impresa aggiudicataria per danni dalla medesima Amministrazione subiti nel corso dei lavori in conseguenza della mancata ottemperanza dei suddetti adempimenti. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile.

L'Appaltatore è tenuto, inoltre, a propria cura e spesa, a richiedere le necessarie ordinanze sindacali per eventuali limitazioni di traffico e/o di sosta rese necessarie per la esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore è tenuto, inoltre, a propria cura e spesa, a richiedere le necessarie ordinanze sindacali per eventuali limitazioni di traffico e/o di sosta rese necessarie per la esecuzione dei lavori.

Art. 67 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è obbligato:

- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi,



- sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
 - e) L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico - informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
 - f) in fase di esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato, deve utilizzare esclusivamente prodotti da costruzione marcati CE con relativa dichiarazione di prestazione - DoP (ove obbligatorio ai sensi del CPR 305/2011) e comunque verificare la documentazione di accompagnamento dei prodotti impiegati e la loro rispondenza ai requisiti richiesti. La Direzione Lavori, in fase di accettazione dei prodotti, al fine di valutarne l'idoneità all'uso previsto, controllerà discrezionalmente, mediante acquisizione e verifica della relativa documentazione di accompagnamento, il corretto rispetto delle disposizioni sopra enunciate. Non saranno accettati per la posa in opera in cantiere i prodotti da costruzione che non risulteranno conformi alle disposizioni cogenti del Nuovo Regolamento CPR 305/2011 e in tal caso sarà esclusivo onere dell'appaltatore provvedere alla loro immediata sostituzione senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti della Amministrazione Appaltante.

L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.

I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, l'appaltatore è tenuto a:

- a) *informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;*
- b) *fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;*



- c) *accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;*
- d) *intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;*
- e) *dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.*

Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 3 la Stazione appaltante può chiedere all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.

La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 68 PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante, ad eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazione appaltante.

In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle **escavazioni** devono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito per un eventuale riutilizzo da concordare con la Direzione Lavori, ovvero trasportati in discarica autorizzata, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto (Decreto Ministero dei Ll.pp 19.04.2000,n.145), fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai all'articolo 69.

Art. 69 UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI

Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 70 TERRE E ROCCE DA SCAVO

Il progetto non prevede lavorazioni di scavo o sbancamento di terreni né scavi o rimozioni di rocce, ragion per cui non si applica il DPR 13.06.2017,n.120.

E', inoltre, a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:



- a. *siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006;*
- b. *siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.*

Sono a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute..

Art. 71 CUSTODIA DEL CANTIERE

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 72 CARTELLO DI CANTIERE

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito **numero 1 esemplare del cartello di cantiere del tipo P1**, recante le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, prima dell'effettivo inizio dei lavori, con ogni onere a proprio carico, esemplari di pannelli/totem informativi riguardanti l'intervento di cui all'oggetto.

Diverse composizioni o assemblaggi modulari dovranno essere preventivamente autorizzati dal Responsabile del Procedimento.

In ogni caso i dettagli di definizione grafica (marchi, caratteri e soluzioni cromatiche da adottare), di contenuto descrittivo/informativo, di materiale da utilizzare (di norma telo in PVC), dovranno essere esplicitamente autorizzati dal Responsabile del Procedimento previa esibizione al medesimo di bozza della soluzione concordata.

Qualsiasi difformità dei pannelli installati rispetto le soluzioni autorizzate dal Responsabile del Procedimento o la loro mancata collocazione nel sito ove devono svolgersi i lavori, sarà contestata dal D.L. il quale assegnerà un termine massimo entro il quale l'Impresa è tenuta a sanare i vizi contestati. Trascorso inutilmente tale termine verrà applicata una penale pari ad €. **100,00** per ogni giorno di ritardo fino alla concorrenza massima di €. 1.000,00..

Art. 73 EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 *Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*

Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010..

Art. 74 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI



Ai fini di cui alla L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, l'impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine si impegna:

- a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
- b) a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
- c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
- d) se ha notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia la stazione appaltante che la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

L'impresa è consapevole che ai fini di verificare l'applicazione della norma, l'Amministrazione potrà richiedere all'appaltatore copia dei contratti di cui alla lettera c); l'impresa si impegna fin d'ora a provvedere ad adempiere alla richiesta entro i termini che verranno dati.

L'impresa è a conoscenza che l'Amministrazione risolverà il contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.A. Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG del presente appalto.

Art. 75 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA / RISPETTO DEL D.LGS. N. 196 DEL 30.06.2003

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte del personale addetto **alla consegna e posa in opera del bene** degli obblighi di riservatezza anzidetti. L'impresa aggiudicataria potrà citare i termini essenziali del contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'impresa stessa a gare e appalti. L'impresa è tenuta all'osservanza del D. Lgs. 30.06.2003 n.196. Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.

I diritti di cui all'art. 7 del medesimo D.Lgs. citato sono esercitabili con le modalità della legge 241/1990 e del Regolamento comunale per l'accesso agli atti

Art. 76 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:

- a. le spese contrattuali;
- b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti



per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

- c. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 77 OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione Comunale, concede gratuitamente all'appaltatore l'uso temporaneo del suolo pubblico per le attrezzature, i materiali e la mano d'opera necessari per l'esecuzione degli interventi previsti nel presente capitolato, nei limiti di tempo strettamente necessario alla esecuzione delle singole forniture, anche nelle zone dove esiste il divieto della sosta e della fermata, con la collaborazione, laddove sia richiesta, di personale del Comando di Polizia Locale per la sicurezza del traffico e degli operatori.

Art. 78 DOCUMENTAZIONE FORNITA DAL COMUNE DI GIOVINAZZO

Vengono forniti i seguenti documenti:

- 1) **ALLEGATO 1_DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE** del 20.03.2018 n.41" Delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art.4 del D.Lgs n.285/92 e ss.mm.ii. – Nuovo Codice della strada – Aggiornamento delibera Giunta Comunale del 23.09.2010 n.128" in ottemperanza dell'art. 4 del d.Lgs 30.04.1992, n.285;
- 2) **ALLEGATO 02_Modulistica per la partecipazione alla gara:**
MODELLO A – Istanza di partecipazione e dichiarazioni di cui all'art. 80 del d.Lgs 50/2016 (file.doc)
MODELLO B - DICHIARAZIONI di cui ai punti "a" e "b" art.9 del presente capitolato fornito in formato editabile (file.doc);
MODELLO "B1" – DICHIARAZIONE DI SOPRALLUOGO
- 3) **ALLEGATO 3_ CARTOGRAFIACON INDIVIDUAZION DELLA RETE VIARIA DI GIOVINAZZO.**
- 4) **ALLEGATO 4_ ALLEGATO TECNICO AL CAPITOLATO - Specificazione delle norme e prescrizioni tecniche;**
- 5) **ALLEGATO 5_ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI PREZZI;**
- 6) **ALLEGATO 6_ABACO PARTICOLARI SEZIONI STRADALI;**
- 7) **ALLEGATO 7_DOCUMENTAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE NEL CENTRO STORICO;**
- 8) **ALLEGATO 8_PIANO DI MANUTENZIONE ;**
- 9) **ALLEGATO 9_FASCICOLO E PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO**
- 10)**ALLEGATO 10_ MODELLO A**
- 11)**ALLEGATO 11_MODELLO B** – dichiarazione di sopralluogo fornito in formato editabile (file.doc);



CITTA' DI GIOVINAZZO
Città Metropolitana di Bari
Servizio LL.PP.

ASSESSORATO URBANISTICA - LL.PP. AMBIENTE E SUAP

SETTORE 3° GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZI URBANISTICA-SUE - LL.PP.- AMBIENTE E SUAP

12)ALLEGATO 12_MODELLO "B1" – dichiarazioni dai punti da c) ad i) di cui all'art. 9 del presente capitolato

Il presente capitolato è stato redatto dalla
Struttura tecnico amministrativa
Del Settore Gestione del Territorio
Completato il 16.12.2019



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL PRESENTE CAPITOLATO D'ONERI DA PARTE DEL CANDIDATO

Il sottoscritto _____ in qualità di legale rappresentante/titolare della società/ditta _____, consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 Dicembre 2000, n.445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

di aver preso visione del presente capitolato di ritenerlo chiaro ed esaustivo rispetto alle attività richieste oggetto dell'appalto. Non vi sono dubbi o incertezza di sorta, circa le attività da eseguire richieste nel presente capitolato per **I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA, CICLABILE, PEDONALE DELLA CITTÀ DI GIOVINAZZO COMPRESSE LE PIAZZE, LE STRADE DEL CENTRO STORICO, LE ROTATORIE PRESENTI LUNGO LE INTERSEZIONI STRADALI E LE BALAUSTRINE IN PIETRA E METALLO POSTE SUI LUNGOMARI**, anche rispetto al confronto che il sottoscritto legale rappresentante/titolare della Società/Ditta _____ ha effettuato con il sopralluogo del giorno _____, come da dichiarazione (MODELLO B) di presa visione del sistema del verde della città di Giovinazzo di cui all'art. 9 del presente capitolato e comunque allegato alla candidatura (mediante piattaforma telematica del MEPA) della società/ditta _____, che il sottoscritto rappresenta.

Conseguentemente l'offerta che il sottoscritto ha formulato è consapevole e coerente con quanto appreso nel presente capitolato e con quanto constatato di persona nel sopralluogo effettuato nei siti interessati dalla presenza delle essenze costituenti il SISTEMA VERDE (O PATRIMONIO VERDE) DI PROPRIETÀ PUBBLICA DELLA CITTÀ DI GIOVINAZZO.

..



CITTA' DI GIOVINAZZO
Città Metropolitana di Bari
Servizio LL.PP.

ASSESSORATO URBANISTICA - LL.PP. AMBIENTE E SUAP

SETTORE 3° GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZI URBANISTICA-SUE - LL.PP.- AMBIENTE E SUAP

In fede

Il legale rappresentante/il titolare della ditta

[Handwritten signature]